

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

**L'ASSESSORE**

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della precitata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” come modificato da D.P.R. 12/03/2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

**VISTO** il decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti” come da ultimo modificato dal decreto legislativo 03/09/2020, n. 121 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

**VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii. (*nel seguito* D. Lgs. 152/2006);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 29-bis, comma 3, del D.Lgs.152/2006, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del titolo III-bis del soprarichiamato D.Lgs., fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT, si considerano applicate le migliori tecnologie disponibili (BAT) se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 concernente “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006 l’art. 27 *bis* riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (*nel seguito* P.A.U.R.);

**VISTO** il decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120, che con l’art. 50 ha introdotto modifiche alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III del D. Lgs. 152/2006 e con il comma 3 ha disposto che “le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge”;

**VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;

**VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08/05/2007, n. 13”;

**VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

**VISTA** la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147, pubblicata nella GUUE 17/08/2018, n. L 208, sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) per il trattamento dei rifiuti, in attuazione dell’art. 13, paragrafo 5 della Direttiva 2010/75/UE;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale

(V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015, come integrato dall’art. 44 della legge regionale n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (*nel seguito* “C.T.S.”);

**VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/GAB del 29 gennaio 2021;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;

**VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente (*nel seguito* D.R.A.) e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006, delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ex art 19 del D. Lgs. n. 152/2006, verifica di assoggettabilità a V.A.S., ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, screening di valutazione di incidenza, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare, ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell’art. 27 bis del ridetto D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

**VISTA** l’istanza prot. 44/SV del 31/01/2019 (prot. D.R.A. n. 7238 del 01/02/2019) avanzata dall’ing. Sergio Vella n.q. di legale rappresentante della società SEAP Depurazione Acque S.r.l. – C.F. 02774900845 - PEC: seapdepurazioneacquesrl@pec.it - (*nel seguito* “Proponente/gestore”) di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006, nell’ambito del Provvedimento P.A.U.R., ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per “Modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti

*liquidi e pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara”;*

**VISTI**

gli elaborati progettuali trasmessi con la suddetta nota:

**AMBITO GENERALE**

Allegato 1 - Relazione tecnica;

Allegato 1/bis - Relazione di riferimento;

**ELABORATI AMBIENTALI**

Allegato 2A - Proposta Piano Monitoraggio e Controllo;

Allegato 4B - Valutazione impatto acustico SIA;

Allegato 6 - Sintesi non tecnica;

**ELABORATI AMMINISTRATIVI**

Schede IPPC - Scheda A Informazioni generali;

Schede IPPC - Scheda B Capacità produttiva;

Schede IPPC - Scheda C Materie prime;

Schede IPPC - Scheda D Emissioni;

Schede IPPC - Scheda E Sistemi di contenimento;

Schede IPPC - Scheda F Energia;

Schede IPPC - Scheda G Riassuntiva;

Allegato 19 - Certificazioni in possesso

**ELABORATI INTERVENTO**

Allegato 3 - Stralcio P.R.G. in scala 1:2000;

Allegato 3A - Layout impianto in scala 1:200;

Allegato 3B - Planimetria dello stabilimento (atmosfera);

Allegato 3C - Planimetria dello stabilimento (rete idrica e scarichi);

Allegato 3D - Planimetria dello stabilimento (rumore);

Allegato 3E - Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;

Allegato 5 - Relazione geologica/idrogeologica;

Allegato 7 - Schema a blocchi con relativi flussi;

Allegato 8 - Piano di dismissione;

Allegato 9 - Planimetria posizionamento apparecchiature;

Allegato 10 - Elenco apparecchiature;

Allegato 11 - Rendering stato di progetto;

Allegato 12 - Fotoinserimento dell'intervento;

Allegato 13 - Elenco C.E.R.;

Allegato 14 - Documentazione fotografica stato di fatto;

Allegato 16 - Schema di processo;

**LABORATI CATASTALI**

Allegato 15 - Mappa catastale;

**ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

Allegato 17 - Progetto impianto antincendio - Relazione tecnica;

Allegato 18 - Progetto impianto antincendio - Layout di impianto;

**VISTA**

la documentazione probante l'avvenuto pagamento oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VIA, ex art. 91 della legge regionale n. 9/2015, allegata all'istanza;

**APPURATO**

il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/2006;

**VISTA**

la nota prot. DRA n. 11885 del 21/02/2019 con la quale il Servizio 1 D.R.A., con la quale il Servizio 1 DRA, esaminata la documentazione presentata dal Proponente a corredo dell'istanza, ha comunicato al Proponente ed agli Enti e alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA e, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, la pubblicazione del Progetto, dello S.I.A. e della Sintesi non tecnica, sul previgente Portale ambientale di questo Assessorato (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>), successivamente sul nuovo Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) [classifica AG\_003\_RIF0001 – Cod. Procedura n. 300] ed ha trasmesso alla C.T.S. la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza, nonché l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 maggio 2019, n.7;

**RICHIAMATO** il D.D.G. n. 998 del 22 ottobre 2010 del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di questo Assessorato, con il quale è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla S.E.A.P. srl per la realizzazione e l'esercizio della piattaforma di trattamento conto terzi di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi presso l'agglomerato industriale A.S.I. di Aragona Favara (AG);

**PRESO ATTO** che la superiore autorizzazione integrata ambientale n. 998/2010 del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di questo Assessorato, con D.D.G. n. 1077 del 14 luglio 2015 del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stata voltura in favore della SEAP Depurazione Acque srl;

**RICHIAMATO** il D.D.G. n. 1315 del 15 settembre 2016 del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state apportate delle modifiche non sostanziali all'A.I.A. di cui D.D.G. 1077 del 14 luglio 2015;

**RICHIAMATO** altresì il D.D.G. n. 617 del 04 giugno 2019 del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali e miglioramenti alla piattaforma, rispetto a quanto assentito con il D.D.G. n. 1315 del 15 settembre 2016;

**RICHIAMATO** inoltre il verbale della *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29 maggio 2019, di cui alla notifica prot. n. 36884 del 29 maggio 2019 dell'Area 2 di questo Dipartimento, nel corso della quale è stato illustrato il P.I.I. n. 34 del 29 maggio 2019 della Commissione Tecnica Specialistica e sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di seguito riportati:

- in sede di Conferenza di Servizi, il Dipartimento Regionale Urbanistica ha rappresentato che “considerato che le aree ricadenti sia nel Comune di Favara che nel Comune di Aragona hanno destinazione urbanistica D1 e che quindi non è necessaria la variante allo strumento urbanistico, non è previsto il rilascio del parere di competenza da parte del Dipartimento Urbanistica”;

- nota prot. n. 22449 del 28 maggio 2019 con la quale il Servizio 1 “Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti” ha comunicato che, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/1986, non rientra tra le competenze del Servizio 1 il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di un'attività produttiva in fognatura consortile;

- nota prot. n. 15218 del 28 maggio 2019 con la quale IRSAP per completezza del parere di competenza da esprimere, ritiene necessaria la partecipazione alla Conferenza di Servizi relativa al provvedimento di che trattasi del rappresentante dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Agrigento e del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione;

- in sede di Conferenza di Servizi, il Comune di Aragona esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'impianto;

**DATO ATTO** che a seguito della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data 29 maggio 2019, sono stati acquisiti i seguenti ulteriori atti amministrativi e/o pareri:

- nota prot. n. 43810 del 20 agosto 2019 (prot. DRA n. 57205 del 20 agosto 2019) con la quale ARPA ha trasmesso la relazione istruttoria della Struttura Territoriale di Agrigento relativa alla procedura autorizzativa di che trattasi, da sottoporre all'attenzione della CTS;

- nota prot. n. 5800 del 03 febbraio 2020 (prot. DRA n. 6711 del 04 febbraio 2020) con la quale ARPA – Struttura Territoriale di Agrigento, in riscontro alla nota prot. n. 4069 del 22 gennaio 2020 del Dipartimento dell'Ambiente, ha trasmesso il verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 03

febbraio 2020 con i rappresentanti della Ditta proponente, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia, nel corso della quale la Ditta ha presentato il documento 18.107.06R.0002 in riscontro alle richieste dell'Agenzia di cui alla nota prot. n. 43810 del 20 agosto 2019;

- nota prot. n. U/47/GS del 05 febbraio 2020 (prot. DRA n. 7286 del 06 febbraio 2020) con la quale la Società SEAP Depurazione Acque s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. 4069 del 22 gennaio 2020 ed alla successiva nota prot. n. 5921 del 30 gennaio 2020, con le quali si richiedeva riscontro alle osservazioni sollevate da ARPA Sicilia nella relazione istruttoria;

- parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 22/2020 approvato nella seduta del 12 febbraio 2020 con il quale la C.T.S. ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per il "Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)" presentato dalla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.;

- nota prot. n. 12494 del 28 febbraio 2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, nel notificare il parere negativo n. 22/2020 della CTS, ha chiesto alla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, di presentare le proprie eventuali controdeduzioni e/o osservazioni entro e non oltre 10 gg. dalla notifica della suddetta nota;

- nota prot. n. 13893 del 05 marzo 2020 con la quale il Servizio 1, in riferimento alla nota prot. n. U/86/GS del 02 marzo 2020 (prot. DRA n. 13027 del 03 marzo 2020) della Società SEAP Depurazione Acque s.r.l. di richiesta di proroga dei termini concessi con la sopra citata nota prot. n. 12494/2020, accoglie la richiesta della Ditta ritenendo valide le motivazioni addotte dall'Amministratore Unico della Ditta proponente, e concede una proroga di 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle controdeduzioni al parere negativo n. 22/2020 espresso dalla CTS;

- nota prot. U/141/SV del 02 aprile 2020 (prot. DRA n. 19122 del 09 aprile 2020) con la quale la Società SEAP Depurazione Acque s.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni corredate da documenti al parere negativo n. 22/2020 espresso dalla CTS, chiedendo di rivedere il suddetto parere e di adottare provvedimento positivo di compatibilità ambientale;

**ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 149/2020 approvato nella seduta del 20 maggio 2020, della Commissione Tecnica Specialistica, con il quale valutate le osservazioni corredate da documenti prodotte da SEAP Depurazione Acque s.r.l., ha confermato il parere negativo all'aumento di quantità di ritiro rifiuti pari a 350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15) e ha espresso *parere favorevole* riguardo la compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con n.7 condizioni ambientali;

**VISTO** il proprio D.A. n. 235/GAB del 25 agosto 2020, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 49812 del 27 agosto 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale positivo (VIA) con condizioni ambientali, per il "Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)" propoato dalla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

**VISTO** il verbale della conferenza dei servizi *conclusiva* del 01 ottobre 2020, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 54683 del 21 settembre 2020 e nota integrativa prot. n. 56958 del 30 settembre 2020, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., nel corso della quale:

- è stata acquisita la nota prot. n. . 9966/3 del 30 settembre 2020 (prot. DRA n. 56719 del 30 settembre 2020) della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento, con la quale il predetto istituto ha comunicato che con precedente nota prot. n. 4777 del 27 maggio 2019, dopo avere esaminati gli elaborati trasmessi dalla SEAP Depurazione Acque s.r.l., e visti gli atti d'ufficio, aveva verificato che "*gli interventi proposti ricadono in area non soggetta a provvedimenti di tutela di competenza di questo ufficio e pertanto non è tenuta ad esprimere parere*";

- il rappresentante dell'ASP di Agrigento per quanto di competenza ha espresso parere favorevole;

- il rappresentante del Comune di Aragona conferma il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi del 29 maggio 2019, comunicando che il Comun provvederà a trasmettere in tempi brevi il relativo permesso a costruire;

- Il rappresentante del Comune di Favara, esprime parere favorevole e provvederà a trasmettere in tempi brevi il permesso a costruire;
- il rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, nella considerazione che il progetto non è in variante allo strumento urbanistico ha dichiarato che non necessita il parere ex art. 13 della Legge 64/1974 e che l'autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 64/1974, oggi art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, sarà resa a seguito dell'acquisizione del progetto esecutivo e dei relativi elaborati di calcolo;
- il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per quanto di competenza ha espresso parere favorevole al progetto;
- il Dirigente dell'Ufficio periferico IRSAP di Agrigento e delegato altresì dal Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Agrigento, rilascia parere favorevole per quanto di competenza;
- il rappresentante dell'ATI di Agrigento ha espresso parere favorevole per i lavori di cui al progetto di che trattasi;
- il rappresentante di ARPA Sicilia comunica che l'Agenzia ha espresso parere favorevole di competenza con prescrizioni sul PMC di cui all'Allegato n. 3 – PM e C ampliamento” del 09 aprile 2020, di cui alla nota prot. n. 59619 del 01 ottobre 2020, che viene allegata agli atti della Conferenza di Servizi;
- il rappresentante della S.T.A. del DRA Ag/En ha comunicato di avere emesso in data odierna, il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 57032 del 01 ottobre 2020, espresso ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera;
- il Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, preso atto dei pareri favorevoli resi nell'ambito delle Conferenze di Servizi e nella considerazione che il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento sarà reso a seguito di integrazioni che il proponente si impegna ad effettuare nell'ambito di 10 (dieci) giorni, esprime per quanto di competenza parere favorevole, riservandosi di emettere il relativo provvedimento AIA all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento e dei relativi permessi a costruire del Comune di Aragona e del Comune di Favara, fermo restando il parere favorevole espresso nell'odierna Conferenza di Servizi. All'esito della conclusione della Conferenza di servizi, con gli effetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e 14 quater della legge 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, la Conferenza di Servizi è stata considerata conclusa favorevolmente (Allegato A);

**VISTO** il Permesso di costruire n. 62/2020, trasmesso a questo Assessorato a mezzo pec in data 28 ottobre 2020, rilasciato dal Comune di Favara (Ag) alla società SEAP Depurazione Acque S.r.l ( P.IVA 02774900845) per la realizzazione dell'ampliamento della piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi e non , sita nell'agglomerato ASI nei Comuni di Aragona (Ag) e Favara (Ag);

**VISTO** il Permesso di Costruire n. 94 del 28 ottobre 2020, trasmesso con pec prot. n. 21617 del 17 novembre 2020 (prot. DRA n. 67525 del 17 novembre 2020), rilasciato, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, dal Comune di Aragona (Ag), alla società SEAP Depurazione Acque S.r.l ( P.IVA 02774900845), per le modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi e pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG);

**VISTO** il D.D.S. n. 1549 del 17 dicembre 2020 con il quale il Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l' Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29sexies del D.Lgs. n. 152/2006, alla SEAP Depurazione Acque Srl relativamente al “Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.” – [Fg. 85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg. 11 particella 1199 in agro del Comune di Favara], notificato a questo Assessorato, dal Servizio 8 DRAR, con nota prot. n. 51459 del 18 dicembre 2020 (prot. DRA n. 74751 del 18 dicembre 2020);

**VISTO** il D.D.G n. 59 del 9 febbraio 2021 con il quale il Dirigente del Generale del Dipartimento

Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha modificato il D.D.S. n.1549 del 17.12.2020 - Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 sexies del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente al "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di A.S.I. di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara." – [Fg.85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg.11 particella 1199 in agro del Comune di Favara], notificato a questo Assessorato, dal Servizio 8 DRAR, con nota prot. n. 5997 dell' 11 febbraio 2021 (prot. DRA n. 8151 dell' 11 febbraio 2021);

**PRESO ATTO** dal surriferito D.D.S. n. 1549 del 17 dicembre 2020 del DRAR che la Ditta SEAP Depurazione Acque srl – P.IVA 02774900845 - risulta iscritta alla *White List* presso il sito web dell'U.T.G.-Prefettura di Agrigento, con validità a tutto il 30.06.2021;

**VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3/2003, per un importo pari a euro 180,76 effettuato in data 1 dicembre 2020 da parte del Proponente sul conto corrente postale n. 17770900;

**VISTE** le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22/02/2019, n. 1, dai professionisti attestante il pagamento delle correlate spettanze dovute dal committente per il rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi;

**RITENUTO** per quanto sopra, di dover rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art.27-*bis* del D. Lgs. n.152/2006, sulla base delle *posizioni unitarie, favorevoli e definitive* espresse, nella Conferenza di Servizi *conclusiva* del 1 ottobre 2020, dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi/approvativi del progetto denominato "*Modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi e pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara*", proposto dalla società SEAP depurazione acque s.r.l.;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni

## DECRETA

### Articolo 1

di adottare, ai sensi dell'art. 27-*bis* del D. Lgs. n.152/2006, ad esito della Conferenza di Servizi *decisoria* del 1 ottobre 2020 (**Allegato A** nel decreto) la "**determinazione conclusiva favorevole**" ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in ordine all'istanza presentata in data 03/11/2020 (prot. D.R.A. n.64499 del 04/11/2020) dalla società SEAP Depurazione Acque S.r.l. con sede legale e operativa in Zona Industriale A.S.I. -Via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona – ( P.IVA 02774900845) per il progetto denominato "*Modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi e pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara*";

### Articolo 2

di rilasciare, ai sensi dell'art.27-*bis* del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)**, per il progetto di cui al precedente art.1, comprendente i seguenti pareri e titoli abilitativi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- il **D.A. n. 235/GAB del 25 agosto 2020**, di questo Assessorato con il quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale positivo (VIA) con condizioni ambientali, per il "*Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)*" presentato dalla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR); (**Allegato B**);
- **Permesso di costruire n. 62/2020**, trasmesso a questo Assessorato a mezzo pec in data 28 ottobre 2020, rilasciato dal Comune di Favara (Ag) alla società SEAP Depurazione Acque S.r.l ( P.IVA 02774900845) per la realizzazione dell'ampliamento della piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi e non , sita nell'agglomerato ASI nei Comuni di Aragona (Ag) e Favara (Ag) (**Allegato C**);



- **Permesso di Costruire n. 94 del 28 ottobre 2020**, trasmesso con pec prot. n. 21617 del 17 novembre 2020 (prot. DRA n. 67525 del 17 novembre 2020), rilasciato, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, dal Comune di Aragona (Ag), alla società SEAP Depurazione Acque S.r.l ( P.IVA 02774900845), per le modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi e pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG) (**Allegato D**);
- **Parere favorevole** prot. n. 59619 del 01 ottobre 2020 (prot. DRA n. 57156 del 01/10/2020) di ARPA Sicilia con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 29 quater comma 6 del D. Lgs. 152/2006, con prescrizioni, il Piano di Sorveglianza e Controllo-Allegato 3 (29/04/2020) (**Allegato E**);
- **D.D.S. n. 1549 del 17 dicembre 2020** con il quale il Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l' Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29sexies del D.Lgs. n. 152/2006, alla SEAP Depurazione Acque Srl relativamente al "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara." – [Fg. 85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg. 11 particella 1199 in agro del Comune di Favara], notificato a questo Assessorato, dal Servizio 8 DRAR (**Allegato F**);
- **D.D.G n. 59 del 9 febbraio 2021** con il quale il Dirigente del Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rettificato il D.D.S. n.1549 del 17.12.2020 - Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 sexies del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente al "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di A.S.I. di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara." – [Fg.85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg.11 particella 1199 in agro del Comune di Favara] (**Allegato G**),

#### **Articolo 3**

L'efficacia e la durata di tutti i termini dei sopra citati titoli abilitativi decorrono dalla data di notifica a mezzo pec, al Proponente/Gestore ed alle Amministrazioni ed Enti competenti indicati dal proponente, del presente decreto.

#### **Articolo 4**

Ai sensi dell'art.27-bis, comma 9 del D.Lgs. n.152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sopra citati, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti.

#### **Articolo 5**

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs. n.152/06, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS – "*Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS*" ( link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it> ) - [**Codice Procedura n. 300**] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 01 aprile 2021

F.to  
L'Assessore  
*On. Avv. Salvatore Cordaro*



ASSESSORATO REGIONALE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE  
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

**Conferenza di Servizi conclusiva**

Ditta: **SEAP Depurazione Acque s.r.l.**

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale  
(art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

In data **01 ottobre 2020** alle ore 10:30 si sono svolti **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, i lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 54683 del 21 settembre 2020 e nota integrativa prot. n. 56958 del 30 settembre 2020, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 14-*ter* della legge 241/90 e ss.mm.ii., per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e tutti gli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente con l'istanza del 31 gennaio 2019 (prot. DRA n. 7238 del 01 febbraio 2019), presentata dalla Società **SEAP Depurazione Acque s.r.l.** (P.I. 02774900845) per il "*Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)*".

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi, il Dott. Salvatore Di Martino, Dirigente Responsabile del Servizio 1.

Partecipano ai lavori in video collegamento la Dott. Tiziana La Rosa e l'Arch. Antonino Polizzi Funzionari Direttivi del Servizio 1.

**Risultano presenti in video collegamento:**

Sergio Vella	Amministratore Unico della Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.
Elena Fioretti	progettista della Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.
Claudio Di Giacomo	consulente della Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.
Carla Sicurello	consulente della Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.
Gioacchino Schifano	Funzionario Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, giusta delega prot. n. 128/6 del 30/09/2020
Sergio Miccichè	Responsabile Urbanistica del Comune di Aragona
Alberto Avenia	Responsabile dell'Area UTC del Comune di Favara
Ignazio Vella	Dirigente dell'ASP di Agrigento
Claudio Nocera	Genio Civile di Agrigento, giusta delega prot. n. 143038 del 01/10/2020
Giovanni Castronovo	Funzionario dell'ATI – Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, giusta delega prot. n. 2701 del 01/10/2020
Salvatore Callari	Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione
Salvatore Callari	IRSAP Ufficio Periferico di Agrigento
Antonino Rotella	Dirigente del Servizio 8 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Francesco Lombardo	Istruttore del Servizio 8 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Rosa Venera Di Francesco	Dirigente dell'U.O.B.2 della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta
Rosalia La Mantia	ARPA Sicilia
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Antonino Polizzi	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Salvatore Di Martino	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA

**Risultano assenti:**

Sindaco del Comune di Aragona

Sindaco del Comune di Favara

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento

Servizio 1 – Gestione e Attuazione del Servizio Idrico Integrato del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Comando Provinciale dei VV.F. di Agrigento

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

Il Dott. Di Martino alle ore 10:35, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne.

I presenti autorizzano il Dipartimento dell'Ambiente alla registrazione audio/video dei lavori dell'odierna Conferenza di Servizi.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **AG3 RIF1** (codice procedura **300**).

**Premesso** che i lavori dell'odierna Conferenza vengono svolti in via telematica, in ossequio alle direttive ministeriali relative al contenimento della diffusione del COVID-19, e secondo quanto previsto dall'art. 19 (Conferenza simultanea) della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, che, nella parte del primo periodo, dispone che *“la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data preventivamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, dove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*. Secondo quanto previsto dall'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori, e che la decisione di concedere tutti i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA adottato in conformità all'art. 25, comma 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.. A norma dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità competente ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo nei termini *“qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti, ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione”*. A norma dell'art. 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2020, n. 70 è stato disposto, tra l'altro, *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [.....]”* ed inoltre *“sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*. A norma dell'art. 37 (termini nei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, pubblicato nella G.U.R.I. del 08 aprile 2020, n. 94, è stato disposto che, *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*.

**Tenuto conto** che, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Unico Regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto recandone l'indicazione esplicita;

**Richiamato** il verbale della *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29 maggio 2019, di cui alla notifica prot. n. 36884 del 29 maggio 2019 dell'Area 2 di questo Dipartimento, nel corso della quale è stato illustrato il P.I.I. n. 34 del 29 maggio 2019 della Commissione Tecnica Specialistica e sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del

provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di seguito riportati:

- in sede di Conferenza di Servizi, il **Dipartimento Regionale Urbanistica** ha rappresentato che *“considerato che le aree ricadenti sia nel Comune di Favara che nel Comune di Aragona hanno destinazione urbanistica DI e che quindi non è necessaria la variante allo strumento urbanistico, non è previsto il rilascio del parere di competenza da parte del Dipartimento Urbanistica”*;
- nota prot. n. 22449 del 28 maggio 2019 con la quale il **Servizio 1 “Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti** ha comunicato che, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 27/1986, non rientra tra le competenze del Servizio 1 il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di un’attività produttiva in fognatura consortile;
- nota prot. n. 15218 del 28 maggio 2019 con la quale **IRSAP** per completezza del parere di competenza da esprimere, ritiene necessaria la partecipazione alla Conferenza di Servizi relativa al provvedimento di che trattasi del rappresentante dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Agrigento e del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione;
- in sede di Conferenza di Servizi, il **Comune di Aragona** esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento dell’impianto;

**Dato atto** che a seguito della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data 29 maggio 2019, sono stati acquisiti i seguenti ulteriori atti amministrativi e/o pareri:

- nota prot. n. 43810 del 20 agosto 2019 (prot. DRA n. 57205 del 20 agosto 2019) con la quale **ARPA** ha trasmesso la relazione istruttoria della Struttura Territoriale di Agrigento relativa alla procedura autorizzativa di che trattasi, da sottoporre all’attenzione della CTS;
- nota prot. n. 5800 del 03 febbraio 2020 (prot. DRA n. 6711 del 04 febbraio 2020) con la quale **ARPA – Struttura Territoriale di Agrigento**, in riscontro alla nota prot. n. 4069 del 22 gennaio 2020 del Dipartimento dell’Ambiente, ha trasmesso il verbale dell’incontro tecnico tenutosi in data 03 febbraio 2020 con i rappresentanti della Ditta proponente, al fine di dare riscontro alle richieste dell’Agenzia, nel corso della quale la Ditta ha presentato il documento 18.107.06R.0002 in riscontro alle richieste dell’Agenzia di cui alla nota prot. n. 43810 del 20 agosto 2019;
- nota prot. n. U/47/GS del 05 febbraio 2020 (prot. DRA n. 7286 del 06 febbraio 2020) con la quale la Società **SEAP Depurazione Acque s.r.l.** ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. 4069 del 22 gennaio 2020 ed alla successiva nota prot. n. 5921 del 30 gennaio 2020, con le quali si richiedeva riscontro alle osservazioni sollevate da ARPA Sicilia nella relazione istruttoria;
- parere n. 22/2020 approvato nella seduta del 12 febbraio 2020 con il quale la **C.T.S.** ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per il *“Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell’agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)”* presentato dalla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.;
- nota prot. n. 12494 del 28 febbraio 2020 con la quale il **Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente**, nel notificare il parere negativo n. 22/2020 della CTS, ha chiesto alla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l., ai sensi dell’art. 10-*bis* della Legge 241/1990, di presentare le proprie eventuali controdeduzioni e/o osservazioni entro e non oltre 10 gg. dalla notifica della suddetta nota;
- nota prot. n. 13893 del 05 marzo 2020 con la quale il Servizio 1, in riferimento alla nota prot. n. U/86/GS del 02 marzo 2020 (prot. DRA n. 13027 del 03 marzo 2020) della Società **SEAP Depurazione Acque s.r.l.** di richiesta di proroga dei termini concessi con la sopra citata nota prot. n. 12494/2020, accoglie la richiesta della Ditta ritenendo valide le motivazioni addotte dall’Amministratore Unico della Ditta proponente, e concede una proroga di 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle controdeduzioni al parere negativo n. 22/2020 espresso dalla CTS;
- nota prot. U/141/SV del 02 aprile 2020 (prot. DRA n. 19122 del 09 aprile 2020) con la quale la Società **SEAP Depurazione Acque s.r.l.** ha trasmesso le proprie osservazioni corredate da documenti al parere negativo n. 22/2020 espresso dalla CTS, chiedendo di rivedere il suddetto parere e di adottare provvedimento positivo di compatibilità ambientale;

**Acquisito** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 149/2020 approvato nella seduta del 20 maggio 2020 della Commissione Tecnica Specialistica, con il quale valutate le osservazioni corredate da documenti

prodotte da SEAP Depurazione Acque s.r.l., è stato espresso parere **favorevole** riguardo la compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il *“Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)”* presentato dalla Società **SEAP Depurazione Acque s.r.l.**;

**Visto** il D.A. n. **235/GAB del 25 agosto 2020** con il quale l'**Autorità Ambientale**, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo, per il *“Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)”* presentato dalla Società **SEAP Depurazione Acque s.r.l.**, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), notificato dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 49812 del 27 agosto 2020;

In riferimento all'odierna Conferenza di Servizi perviene la nota prot. n. 9966/3 del 30 settembre 2020 (prot. DRA n. 56719 del 30 settembre 2020) (**Allegato n. 1**) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento**, ha comunicato che con nota prot. n. 4777 del 27 maggio 2019 (**Allegato n. 1-bis**) questa Soprintendenza, dopo avere esaminati gli elaborati trasmessi dalla SEAP Depurazione Acque s.r.l., e visti gli atti d'ufficio aveva verificato che *“gli interventi proposti ricadono in area non soggetta a provvedimenti di tutela di competenza di questo ufficio e pertanto non è tenuta ad esprimere parere”*;

Chiede la parola il Dott. Vella il quale comunica che, oltre agli atti sopra citati, alla Ditta è pervenuta la nota prot. n. 10877 del 28 febbraio 2020 dell'**ARPA (Allegato n. 2)** con la quale in merito al documento 18.107.06R.002 *“Controdeduzioni Relazione Istruttoria del 10/12/2019”* si conferma che lo stesso riscontra alle osservazioni di cui alla nota ARPA prot. n. 43810 del 20 agosto 2019, inoltre si sta esaminando la documentazione inoltrata dalla Ditta con nota prot. n. U/47/SV del 05 febbraio 2020 ai fini della richiesta di integrazione da apportare al PMC. Inoltre, alla Ditta proponente è pervenuta la nota prot. n. 14486 del 30 settembre 2020 (**Allegato n. 3**) con la quale il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento** ha richiesto alla Ditta integrazioni documentali che evidenzino il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione incendi. A tal proposito, come concordato per le vie brevi con l'istruttore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento, la Ditta sta provvedendo ad inoltrare tutta la documentazione richiesta entro 10 (dieci) giorni.

Si passa la parola al Dott. Vella dell'ASP di Agrigento il quale per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Interviene il geom. Miccichè del Comune di Aragona il quale conferma il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi del 29 maggio 2019, e si provvederà a trasmettere in tempi brevi il relativo permesso a costruire.

Prende la parola l'Ing. Avenia del Comune di Favara, il quale esprime parere favorevole e provvederà a trasmettere in tempi brevi il permesso a costruire.

Chiede la parola al geom. Nocera dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento il quale, atteso che il progetto non è in variante allo strumento urbanistico e pertanto non necessita del parere art. 13 della Legge 64/1974, dichiara che l'autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 64/1974, oggi art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, sarà resa a seguito dell'acquisizione del progetto esecutivo e dei relativi elaborati di calcolo.

Interviene l'Arch. Schifano del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il quale per quanto di competenza esprime parere favorevole al progetto di che trattasi.

Si passa la parola all'Ing. Callari in qualità di Dirigente dell'Ufficio periferico IRSAP di Agrigento e delegato altresì dal Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Agrigento, il quale rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

Prende la parola il Dott. Castronovo dell'ATI di Agrigento il quale per quanto di competenza esprime parere favorevole per i lavori di cui al progetto di che trattasi.

Chiede la parola la Dott. La Mantia di ARPA Sicilia la quale comunica che è stato espresso parere favorevole di competenza con prescrizioni sul PMC di cui all'Allegato n. 3 – PMeC ampliamento del 09/04/2020, di cui alla nota prot. n. 59619 del 01 ottobre 2020, che si chiede venga allegata agli atti dell'odierna Conferenza di Servizi (**Allegato n. 4**) e se espone in sintesi il contenuto.

Si passa la parola alla Dott. Di Francesco la quale comunica di avere emesso in data odierna, il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 57032 del 01 ottobre 2020 (**Allegato n. 5**), espresso ai sensi

dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera, del quale si espone il contenuto.

Prende la parola l'Arch. Rotella Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il quale, preso atto dei pareri favorevoli resi nell'ambito delle Conferenze di Servizi, nella considerazione che il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento sarà reso a seguito di integrazioni che il proponente si impegna ad effettuare nell'ambito di 10 (dieci) giorni, esprime per quanto di competenza parere favorevole, riservandosi di emettere il relativo provvedimento AIA all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento e dei relativi permessi a costruire del Comune di Aragona e del Comune di Favara, fermo restando il parere favorevole espresso nell'odierna Conferenza di Servizi. Infine, si richiede che i richiamati Enti trasmettano il provvedimento anche al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Chiede la parola il Dott. Vella il quale fa presente che in data 05 agosto 2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento ha già emesso parere favorevole sull'impianto di serbatoio di ossigeno liquido di mc 30, di cui alla nota prot. n. U.0009013 del 05 agosto 2019, non indirizzata al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, che si invia per email per allegarla al presente verbale (**Allegato n. 6**). Mentre la richiesta di integrazioni prot. n. 14486 del 30 settembre 2020 si riferisce a delle integrazioni sull'impianto di produzione di calore alimentato a combustibile gassoso, a cui la Ditta come precedentemente dichiarato provvederà a riscontrare in 10 (dieci) giorni. Precisa altresì che, la Ditta con nota prot. n. U/312/GS del 15 settembre 2020 inoltrata alla pec del Dipartimento, nonché a quella della CTS evidenzia dei piccoli refusi nel parere della CTS n. 149/2020 del 20 maggio 2020, che si trasmette via email per allegarla al verbale (**Allegato n. 7**). Infine si dichiara che la richiesta di PAUR effettuata dalla Ditta SEAP contiene la richiesta di parere dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento non dovuto in questa fase.

Alle ore 13:30 l'Ing. Fierotti e la Dott. Di Francesco lasciano i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi con l'approvazione del verbale fin qui redatto.

**Ritenuto** acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza di Servizi ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Il Dott. Di Martino, tenuto conto dell'esito dei lavori dell'odierna Conferenza di Servizi, considerato che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 comprende oltre il provvedimento di VIA tutti i pareri favorevoli ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto, conclude positivamente la Conferenza di Servizi relativa al procedimento, per il "*Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara nel territorio dei Comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)*" presentato dalla Società **SEAP Depurazione Acque s.r.l.** (P.I. 02774900845), la cui determinazione finale verrà adottata dall'Autorità Ambientale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. dopo l'acquisizione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Servizio 8 del Dipartimento Acqua e Rifiuti, del permesso a costruire da parte dei Comuni di Favara e di Aragona e del nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente si chiede alla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l., copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, dichiarazione "*di non avere rapporti di coniugio.....*" di cui al PATC 2018/2020 della Regione Siciliana da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovranno essere consegnate a questa Autorità Ambientale prima del rilascio del P.A.U.R., nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019).

Alle ore 13:50 non avendo nient'altro da discutere il Dott. Di Martino chiude il collegamento video con i partecipanti alla Conferenza di Servizi, con la presente accettazione e conferma del contenuto del presente verbale.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022" pubblicata sulla GURS n. 28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10 "Legge di Bilancio", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, con la quale è stato rinnovato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato in ultimo dal decreto legislativo 16/04/2017, n. 104, e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)";
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (nel seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto



- assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale di competenza dell'amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la nota del 31/01/2019 (prot. D.R.A. n. 7238 del 01/02/2019), con cui la **Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.** (nel seguito "proponente") ha avanzato al Servizio 1 D.R.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del medesimo D.lgs. per il "**Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale ASI di Aragona-Favara nel territorio dei comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)**" (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- PRESO ATTO** che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 20 febbraio 2019;
- PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. n. 11885 del 21/02/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha comunicato la procedibilità dell'istanza al proponente e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- VISTA** la nota prot. n. 11935 del 21/02/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- ACQUISITO** il parere tecnico della C.T.S. n. 22/2020 del 12/02/2020 (costituito da 47 pagine) con il quale è stato espresso parere negativo riguardo la compatibilità ambientale del progetto;
- VISTA** la nota prot. n. 12494 del 28/02/2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso al proponente il parere della C.T.S. n. 22/2020 chiedendo allo stesso di presentare entro e non oltre 10 giorni, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, le proprie eventuali controdeduzioni e/o osservazioni al parere;
- VISTA** la nota del 02/03/2020 (prot. ARTA n. 13027 del 03/03/2020) con la quale il proponente, considerate sia le dimensioni che la complessità del progetto, nonché la complessità delle motivazioni avanzate dalla C.T.S. nell'esprimere il parere, chiede una proroga di 30 giorni del termine indicato per la consegna delle osservazioni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- VISTA** la nota prot. n. 13893 del 05/03/2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di

questo Assessorato, considerate valide le motivazioni espresse dal proponente, concede una proroga di 30 giorni per la consegna delle controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

- VISTA** la nota del 02/04/2020 (prot. D.R.A. n. 19122 del 09/04/2020), con la quale il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere n. 22/2020 della C.T.S., depositando contestualmente sul Portale Valutazioni Ambientali dell'ARTA tutta la pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- VISTA** la nota prot. n. 20323 del 17/04/2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica la documentazione relativa alle controdeduzioni del proponente ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- ACQUISITO** il parere tecnico della C.T.S. n. 149/2020 del 20/05/2020 (costituito da 31 pagine) con il quale, in parziale accoglimento delle controdeduzioni del proponente, è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto **ad esclusione** dell'aumento di quantità di ritiro rifiuti pari a 350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15) richiesta rispetto alla quale viene confermato il parere negativo;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime parere di compatibilità ambientale positivo relativamente al **“Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell’agglomerato industriale ASI di Aragona-Favara nel territorio dei comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)”** proposto dalla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l. con esclusione delle attività di ritiro rifiuti pari a **350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15)** per le quali viene espresso parere negativo.

Il parere favorevole sopra espresso è condizionato all’ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

<b>Condizione ambientale</b>	<b>1</b>
Macrofase	Post operam
Fase	Prima dell’avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Il nuovo impianto, oggetto del presente Parere, potrà entrare in esercizio solo dopo che verrà delocalizzato l’adiacente “Istituto Scolastico Enrico Fermi”, sempreché venga rispettato il termine quinquennale di efficacia del relativo provvedimento VIA.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Post operam
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

<b>Condizione ambientale</b>	<b>2</b>
Macrofase	Post Operam
Fase	Prima dell’avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti Gestionali

Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovranno essere trasmessi i contratti conclusi, come da lettere di intenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

<b>Condizione ambientale</b>	3
Macrofase	Ante Operam - Corso Operam - Post Operam
Fase	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere per tutte le componenti ambientali sia per la fase ante operam – corso d'opera che per la fase post operam. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Al fine di confermare l'impatto atmosferico ai ricettori, è necessario che il proponente integri i risultati ottenuti dal modello di dispersione con i valori di fondo rappresentativi della qualità atmosferica dell'aria di progetto attraverso una puntuale campagna di monitoraggio ante-operam.</p> <p>Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA. Nel piano si dovrà prevedere il monitoraggio anche lungo la viabilità di accesso all'impianto relativamente alle componenti atmosfera e rumore.</p> <p>I punti di monitoraggio dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

<b>Condizione ambientale</b>	4
Macrofase	Post- Operam
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	<b>Progettuale</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano d'emergenza interno - redatto ai sensi della circolare 2730-13-02-2019 recante le disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 integrandolo con la nuova configurazione impiantistica;</p> <p>Il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d'emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Prefettura di Agrigento

<b>Condizione ambientale</b>	<b>5</b>
Macrofase	Post- Operam
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano di gestione Operativa.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

<b>Condizione ambientale</b>	<b>6</b>
Macrofase	Ante Operam - Post Operam
Fase	Prima dell'inizio dei lavori – in fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Controllo (PMeC), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere;  I punti emissivi, di punti conferimento degli scarichi e la presenza vasche di stoccaggio e/o trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Ante Operam - Post Operam
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

<b>Condizione ambientale</b>	<b>7</b>
Macrofase	Post opera
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un piano di gestione/manutenzione delle opere a verde. Il piano dovrà prevedere per l'irrigazione il riutilizzo delle acque meteoriche e l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici.  Il piano dovrà prevedere dall'entrata in esercizio dell'impianto la verifica di attecchimento delle specie arboree e arbustive per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

### Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere tecnico specialistico ambientale n. 149/2020 del 20/05/2020 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

### Articolo 3

Il presente Decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

#### Articolo 4

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto, dovrà verificare che tali fasi siano svolte in conformità agli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed alle prescrizioni impartite con il provvedimento V.I.A. reso per il progetto, ai sensi dell'art. 26 (oggi art. 25) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con decreto assessoriale n. 144/Gab del 28/04/2015.


#### Articolo 5

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato, all'indirizzo telematico: <https://si-vvi.regione.sicilia.it> (Cod. Procedura n. 300), nonché, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e nella G.U.R.S. in forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, **25 AGO. 2020**

L'Assessore  
On.le Avv. *Saverio Sordano*





---

Da: po4 <po4@pec.comune.favara.ag.it>  
A: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
<dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it>  
Data: Wednesday, October 28, 2020, Ore:10:53:22 AM  
Oggetto: AG3 RF1-Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis  
del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.  
Cartella: Posta in arrivo/seapdepurazioneacquesrl@pec.it

---

In riferimento al provvedimento in oggetto relativo al progetto per "Modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento dei rifiuti liquidi e pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona-Favara (Ag) nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara"-Società SEAP DEPURAZIONE ACQUE SRL ed al verbale di conferenza dei servizi conclusiva del 1° ottobre 2020, si trasmette in allegato il permesso a costruire n. 62/2020.  
Distinti Saluti  
Ing. Alberto Avenia

---



Pratica 39/2019

# COMUNE DI FAVARA

P.O. 4 – U.T.C.

## PERMESSO A COSTRUIRE N°62/2020

### IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 20/05/2019 prot.22952 dalla Ditta SEAP DEPURAZIONE ACQUE SRL avente per oggetto un progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato A S I territorio dei comuni di Aragona e Favara. Considerato che il progetto è in procedura P.A.U.R ex art.27/bis del decreto legislativo n.152/2006 e che è stato approvato in sede di conferenza di servizi del 29/05/2019 e del 01/10/2020 in cui sono stati espressi i relativi pareri e N.O. preventivi.

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Vista la relazione istruttoria redatta dal Tecnico;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n° 1150, e la legge 6 agosto 1967, n° 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Vista la L.R. 27 dicembre 1978, n° 71;

Visto il D.P.R. n. 380/01 così come recepita dalla L. R. n. 16/16;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

Visto l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990 n° 142 come modificato dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n° 127 e dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998 n° 191, recepita dall'art. 2 L.R. 7 settembre 1998 n° 23;

Visto la dichiarazione alle norme igienico sanitarie

Visto il parere del responsabile P.O.4 del 01/10/2020 espresso in sede di conferenza di servizi del 29/05/2019 e del 01/10/2020;

### RILASCIATA

Alla ditta **SEAP srl** depurazione acque P.I.002774900845 nella persona del legale rappresentante Sig. Vella Sergio nato in Agrigento il 09/05/1969 C.F. VLLSRG69E09A089L con sede legale in via Miniera Taccia Caci Pirandello s.n.c.



## PERMESSO A COSTRUIRE

Per la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato ASI territorio dei comuni di Aragona e Favara. Il progetto è in procedura P.A.U.R ex art.27/bis del decreto legislativo n.152/2006 e che è stato approvato in sede di conferenza di servizi del 29/05/2019 e del 01/10/2020 in cui sono stati espressi i relativi pareri e N.O. preventivi.

### prescrizioni di carattere generale

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) deposito ai sensi della legge 09/01/1991 n.10;
- 2) Richiesta dei punti fissi di allineamento;
- 3) sul cantiere deve essere esposta una tabella recante gli estremi del permesso di costruire, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE

(Ing. Alberto Avenia)

---

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Favara, li

Il Concessionario

immobiliari derivanti dall'intervento progettato sono le seguenti: **Ampliamento della piatta forma di trattamento di rifiuti liquidi;**

- DATO ATTO che l'opera di cui al presente Permesso non ricade nei casi esonerati di cui all'art. 17 del D. Leg. n. 301 del 27/12/2002;
- VISTE le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

### RILASCIA

ai sensi dell'art. 36 d.p.r.380/2001, salvo diritti di terzi alla ditta **SEAP depurazione acque Srl P.I. 002774900845 nella persona del legale rappresentante Sig. Vella Sergio nato in Agrigento il 09/05/1969 C.F. VLLSRG69E09A089L con sede legale in via Miniera Taccia Caci Pirandello s.n.c.** sopra meglio generalizzati;

### PERMESSO DI COSTRUIRE

Per il **Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.m.ii. Progetto per "Modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale ASI di Aragona-Favara (AG)", - Istanza di AIA ex art. 29 ter-Istanza di Via vex art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto approvato nonché dalle prescrizioni sotto riportate.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire e quindi entro la data del **"27/10/2020"** pena la decadenza della stessa.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere ultimata, è di tre anni dalla data di inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto il rinnovo del Permesso a Costruire nei termini di legge.

E fatto obbligo alla ditta di comunicare, prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 90 del Dlg. 81/2008;

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di avviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari;
- 4) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima del loro inizio salvo quelli rientranti della discrezionalità della D.L.;
- 5) Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune;
- 6) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 SO.); al D.M. 9 gennaio 1996 (S.O. n. 19 - G.U. n. 29 del 5.2.1996) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./ S.T.C. (SO. G.U. n. 277 del 26.11.1996, n. 207) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1.7.1994, n. 152) ed in particolare: il concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ufficio del Genio Civile;
- 7) La Ditta intestataria del permesso a costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta secondo le modalità fissate da questo Ufficio, per il rispetto degli allineamenti stradali, delle distanze dai confini di proprietà e dei dislivelli;
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- 9) La sostituzione dell'impresa o della direzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso a costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita il permesso a costruire e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta;
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente;
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese;
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assiti o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto

decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole;

- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20.12.1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20.12.1993);
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accetterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate;
- 16) Ai sensi dell'art. 76 del R.E.C. "Nessun edificio nuovo, ristrutturato, o sottoposto a risanamento conservativo o ad opere di adeguamento ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o rioccupato, neppure parzialmente, senza la dichiarazione (licenza di utilizzazione o agibilità) prevista dall'art. 221 del RD n° 1265/1934, salvo che la CONC. rilasciata per gli interventi edilizi non escludano espressamente l'esigenza della nuova licenza di utilizzazione";
- 17) I materiali di risulta provenienti dagli scavi di sbancamento e a sezione obbligata, nonché dalla realizzazione dell'opera devono essere trasportati a discarica autorizzata per la relativa tipologia di rifiuti prevista dalla normativa vigente;
- 18) La domanda di agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando questa quanto previsto dal "Titolo III-Capo I del DPR 380/01" con la differenza che le dichiarazioni devono essere fatte con perizia giurata da un tecnico per come previsto dall'art.3 della L.R. n. 17/94.
- 19) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28.2.1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;
- 20) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario;
- 21) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente;
- 22) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
  - a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) al D.P.C.M.10 marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustivo";
  - f) al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente il Permesso a Costruire (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene al presente permesso, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.
  - g) al D. Lgs 81/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- 23) E' fatto obbligo, alla ditta di osservare scrupolosamente la destinazione d'uso dei locali oggetto del presente permesso a costruire pena decadenza della stessa. Tale inosservanza sarà soggetta alle sanzioni di cui al CAPO II del DPR 380/01 e s. m. i.
- 24) Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi del D. Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera c, prima dell'inizio dei lavori dovrà trasmettere il nominativo dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma. L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. **In assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del presente titolo abilitativo è sospesa.**

Dalla Residenza Municipale addì, 28/10/2020

**Il Responsabile del 8° Settore  
Urbanistica ed Edilizia  
Illuminazione pubblica  
(Geom. Sergio Micciché)**

N° 1361 Reg. Pubblicazione

**COMUNE DI ARAGONA**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**IL MESSO COMUNALE CERTIFICA**

che il presente Permesso a Costruire è stato affisso in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **28/10/2020** e vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **28/10/2020** al **12/11/2020**, ai sensi dell'art.11 L.R. 3/1 2/1991 n. 44, e che contro la stessa sono / non sono state presentate opposizioni o reclami.

Aragona **13/11/2020**

*Il Messo Comunale*  
F.to Salvatore Fantucchio



**COMUNE DI ARAGONA**  
(Provincia di Agrigento)  
**8° SETTORE**  
Urbanistica ed Edilizia  
Illuminazione Pubblica

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDTCL/00  
00005206 0000934E 0132V001  
10012643 17/11/2020 11:45:05  
878-00010 F51340A0433E63D1  
IDENTIFICATIVO: 81191948761356  
0 1 19 194876 135 0

**PERMESSO DI COSTRUIRE N° 94 DEL 28/10/2020**

(D.P.R.380/2001 e L.R. 10 agosto 2016 n° 16)

**IL RESPONSABILE DEL 8° SETTORE – URBANISTICA ED EDILIZIA**  
**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

- VISTI, gli atti, progetti, documenti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, attestazioni e dichiarazioni, atti istruttori, versamenti, che di seguito si elencano, relativi alla richiesta del permesso di costruire per: **AMPLIAMENTO**

**Oggetto del permesso di costruire**

*Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ssmm.ii.*  
*Progetto per "Modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell' agglomerato industriale ASI di Aragona-Favara (AG)",- Istanza di AIA ex art. 29 ter-Istanza di Via vex art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.*

**Istanza**

protocollo n°	8900	del	21/05/2019	richiedente:	SEAP Depurazione Acque S.r.l. Amministratore Unico Sig. Sergio Vella
nato/a in	Agrigento	il	09/05/1969	c.f.	VLLSRG69E09A089L

Considerato che il progetto è in procedura P.A.U.R. ex art. 27/bis del decreto legislativo n. 152/2006 e che è stato approvato in sede di conferenza di servizi del 29/05/2019 e del 01/10/2020 in cui sono stati espressi i relativi pareri N.O. preventivi.

**Dati del progetto**

dati catastali	fg.	85	p.lla/e	297	
ubicazione	zona	Industriale- area ASI	Zona Territoriale Omogenea	D1	
Progettista	Ing. Elena Fierotti	N°	7134	Ordine degli Ingegneri	Palermo

**Titolo di proprietà**

Atto di compravendita lotto Industriale	Rep.n. 42642 Racc.n. 20119	del	09/12/2015	notaio	Fanara Giuseppe	in	Porto Empedocle
1° proprietario	SEAP Depurazione Acque Srl						

**Parere Responsabile del Procedimento**

Parere favorevole espresso in data	del	27/10/2020
------------------------------------	-----	------------

**Parere Igienico Sanitario**

Autocertificazione progettista ai sensi dell'art. 96, comma 1, L. R. 12-05-2010, n° 11	Ing.	Elena Fierotti
--	------	----------------

**Ufficio del Genio Civile di Agrigento**

Autorizzazione Genio Civile	Deposito Genio Civile prima dell'inizio dei lavori				
-----------------------------	--	--	--	--	--

- VISTI il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione annesse al Piano Regolatore Generale;
- VISTA la legge regionale del 10/08/2016, n° 16 che recepisce dinamicamente e in parte con modifiche, il DPR 380/2001;
- CONSIDERATO che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, le destinazioni d'uso compatibili per le unità

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di ritirare:

l'originale del presente permesso a costruire con n° \_\_\_\_\_ allegati;  
dichiara altresì di accettare il permesso a costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

Aragona, \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE (firma leggibile)

**EVENTUALE VOLTURA DEL PERMESSO**

L. \_\_\_\_\_

---

Da: [protocollo@pec.comune.aragona.ag.it](mailto:protocollo@pec.comune.aragona.ag.it) <[protocollo@pec.comune.aragona.ag.it](mailto:protocollo@pec.comune.aragona.ag.it)>  
A: DIPARTIMENTO ACQUE E RIFIUTI <[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)>  
Data: Tuesday, November 17, 2020, Ore:12:34:27 PM  
Oggetto: Comune di Aragona - 17/11/2020 - 0021617  
Cartella: Posta in arrivo/seapdepurazioneacquesrl@pec.it

---

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 94 DEL 28/10/2020 SEAP DEPURAZIONE ACQUE S.R.L.

SI TRASMETTE IN ALLEGATO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 94 DEL 28/10/2020 SEAP DEPURAZIONE ACQUE S.R.L.

---

---

Da: Per conto di: [protocollo@pec.comune.aragona.ag.it](mailto:protocollo@pec.comune.aragona.ag.it) <[posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it)>  
A: DIPARTIMENTO ACQUE E RIFIUTI <[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)>  
Data: Tuesday, November 17, 2020, Ore:12:34:29 PM  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Aragona - 17/11/2020 - 0021617  
Cartella: Posta in arrivo/seapdepurazioneacquesr1@pec.it

---

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 17/11/2020 alle ore 12:34:29 (+0100) il messaggio con Oggetto "Comune di Aragona - 17/11/2020 - 0021617" è stato inviato dal mittente "protocollo@pec.comune.aragona.ag.it" e indirizzato a:

[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)  
[seapdepurazioneacquesr1@pec.it](mailto:seapdepurazioneacquesr1@pec.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: [opec293.20201117123429.16276.327.2.67@pec.aruba.it](mailto:opec293.20201117123429.16276.327.2.67@pec.aruba.it)

---



DIPARTIMENTO "ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
IMPATTO SUL TERRITORIO

UOC Valutazioni e Pareri Ambientali P4  
UOS VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA

ARPA



Cla: 1.00 TIPO-U  
N. 0059519 del 01/10/2020

**Assessorato del Territorio e  
dell'Ambiente Dipartimento  
Regionale dell'Ambiente  
Servizio 1- Autorizzazioni e  
Valutazioni Ambientali UOS S 1.2.  
Valutazione Impatto Ambientale**

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**OGGETTO: AG3 RIF1 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art 27 bis D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii – Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara – SEAP Depurazione Acque s.r.l. (cod. Procedura 300())**

Preliminarmente si ritiene di dover precisare che il presente parere è basato sulla documentazione reperita nel Portale Valutazioni Ambientali e su quella trasmessa dalla ditta con il documento n. 18.107.06R.0002 del 27.01.20 "Controdeduzioni relazione istruttoria del 10.12.2019" trasmessa con nota prot U/47/45 del 05.02.20 (prot Arpa 6327 del 05.02.20) in riscontro alla relazione intermedia inoltrata con nota prot ARPA 43810 del 20.08.2019, e a seguito dell'incontro tecnico tenutosi c/o la sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia in data 03.02.20 (verbale. prot 5800 del 03.02.20). Alla suddetta nota di riscontro sono stati allegati le seguenti relazioni, planimetrie e documenti:

- 18.107.03A.0001 a – Allegati 1 Relazione tecnica
- 18.107.03A.0007 – Allegato 3 C planimetria dello stabilimento (rete idrica e scarichi);
- 18.107.03A.0029\_Foglio - 10 – Allegato 16 Schema di processo;
- 18.107.03A.0037 – Planimetria impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti
- 18.107.06R.0002 – Controdeduzioni relazione istruttoria del 10/2/2019;
- 18.107.06R.0003 – Relazione tecnica sulle attività di miscelazione;
- Attestati;
- P.02 + Allegati – Procedura;
- SEAP 2018 - RO2 PI – Trattamento concentrati;
- SEAP ACIDIFICAZIONE ALIMENTO - P&I;

alcuni dei quali non sembrerebbero essere presenti sul Portale Valutazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) e che, tuttavia, sono stati tenuti in considerazione per il completamento dell'istruttoria.

Dalla verifica dei contenuti del documento "Allegato 3 – PMeC Ampliamento" (del 09/04/2020 come da firma digitale), vengono di seguito riportate le integrazioni o chiarimenti da apportare nella edizione del nuovo PMC che verrà redatto a seguito delle risultanze della CdS e degli eventuali pareri rilasciati che potrebbero avere delle refluenze sullo stesso.

1. nella sezione di pag 7, devono essere specificati anche i punti che verranno individuati per la determinazione delle emissioni diffuse comprese le sostanze odorigene;

2. a pag 10, per le emulsioni oleose e per il solfato di ammonio, non viene specificata la destinazione finale (trattamento/utilizzo in sito oppure conferimento/vendita a ditte terze);
3. Prima dei paragrafi descrittivi delle aree di impianto denominate "Area ADS.0n" (da pag 12 a pag 18), al fine di rendere di immediata visualizzazione le procedure esposte, si ritiene utile l'introduzione di una legenda esplicativa delle varie sezioni (es: sez. 400 trattamento chimico fisico, sez 200 stoccaggio, sez. 400 ispessimento e trattamento fanghi);
4. Nella sezione 2.2.2. "Batterie di serbatoi di stoccaggio", per quanto concerne le operazioni di miscelazione, occorre attenersi a quanto previsto dal documento "Procedure" che per altro è parte integrante del PMC e da cui dovranno essere estrapolati i contenuti strettamente funzionali ai controlli per renderlo più fruibile nella consultazione in sede di ispezione;
5. Con la stessa finalità i riferimenti fatti nel PMC a sezioni o paragrafi della relazione tecnica, come per esempio "3.6 Miscelazione rifiuti (Op. R12 e D13)", si chiede che vengano riportati integralmente nello stesso.
6. Deve essere specificato che i serbatoi contenenti i rifiuti o le miscele che sottoposte a trattamento, prima di essere raboccati con altri rifiuti, devono essere completamente svuotati. Tale procedura risulta indispensabile al fine di assicurare una tracciabilità dei rifiuti sottoposti a trattamento.
7. i fanghi prodotti in impianto nelle varie sezioni devono essere stoccati separatamente e pertanto non è può essere contemplata la formazione di fanghi a matrice mista;
8. Considerata la variabilità dei rifiuti in ingresso e conseguentemente dei processi di formazione dei differenti fanghi, soprattutto di quelli prodotti nel trattamento chimico fisico, la caratterizzazione degli stessi dovrà essere effettuata prima di ogni conferimento all'esterno e non ogni sei mesi come attualmente proposto dal gestore.
9. La ditta dovrà dotarsi di registro all'interno del quale annotare i parametri del refluo presente nella vasca di equalizzazione secondo le modalità e le frequenze previste nella sezione dei controlli eseguiti dal responsabile del PMeC. Tale informazione può tornare utile al fine dei controlli e della verifica del funzionamento dell'impianto di depurazione in termini di concentrazioni iniziali degli inquinanti presenti, sia chimici che biologici, e di abbattimento a seguito del trattamento.
10. Per quanto riguarda il sistema di depurazione presente si chiede di inserire nel PMC uno schema di flusso che ne individui le differenti sezioni.
11. i limiti emissivi, indicati al paragrafo 3.1 "Emissioni in atmosfera" (nella tabella di pag 34), devono essere rivisti in funzione del nuovo decreto autorizzativo qualora emergessero delle differenze rispetto a quelli attualmente presenti nel PMC valutato; nella medesima tabella dovrà essere riportata la tipologia di sistema di abbattimento al punto di emissione E1;
12. Nella tabella C8/1 Emissioni diffuse - qualità dell'aria (pag 46) deve essere inserito il parametro "odori" da monitorare in prossimità del recettore sensibile confinante ossia l'Istituto scolastico, nonché in almeno ulteriori 4 punti disposti lungo la direzione dei venti dominanti in prossimità dei confini dell'impianto; la localizzazione dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte di ARPA nella versione definitiva del PMC. I controlli devono essere effettuati con frequenza almeno trimestrale (stagionale) per il primo anno e semestrale negli anni successivi.
13. Non è stato identificato il punto in cui verranno effettuati gli autocontrolli relativi alle lettere b) e c) del paragrafo 5.1.6 Emissioni in acqua (pag 47); occorre precisare quanto sopra.
14. Il pozzetto fiscale di adduzione delle acque trattate in impianto alla condotta fognaria consortile dovrà essere opportunamente geolocalizzato.

15. Deve essere altresì previsto un pozzetto prima dello scarico delle acque meteoriche (pluviali e di seconda pioggia) nella fognatura bianca consortile;
16. Il PMC deve essere integrato con una tabella in cui siano indicati i piezometri presenti in impianto definendone le caratteristiche costruttive (posizionamento delle fessurazioni) profondità, geolocalizzazione e gli eventuali parametri analitici da determinare. Tali informazioni necessarie in caso di accertamento presenza di liquidi all'interno degli stessi che dovranno essere caratterizzati.
17. La tabella C6-1 deve essere integrata con le informazioni inerenti: la geometria (sezione, altezza, ecc.) del camino e del punto di prelievo incluse le coordinate geografiche di localizzazione.
18. Nella tabella C6-2 Parametri da monitorare al posto della colonna "Punto di emissione", trattandosi di un unico punto, è preferibile che vengano sostituita con i metodi standard di riferimento applicati.
19. La tabella C12 – "Controllo rifiuti in ingresso" all'interno della quale sono elencati i codici dei rifiuti principalmente trattati in impianto, deve essere aggiornata ogni volta che il gestore, a seguito di commessa, intende trattare un rifiuto con codice non riportato in tabella, comunque tra quelli autorizzati; tale variazione deve essere comunicata a questa Agenzia e all'A.C. per apportare le dovute modifiche in sede di aggiornamento del PMC.
20. La tabella C13 – "Controllo rifiuti prodotti" in impianto deve essere integrata con i seguenti codici: 190810\* - 161002/01\* - 190205\* - 190606\* - 110105, che sono stati menzionati in altri paragrafi del PMC esaminato.
21. Non è presente inoltre una tabella riepilogativa di tutti i serbatoi presenti in impianto. La stessa deve essere popolata con le seguenti informazioni: capacità – presenza o meno di bacino di contenimento – geolocalizzazione - linea di trattamento a cui lo stesso è associato.
22. Non sono state indicate le aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti in attesa dello smaltimento/ conferimento finale.
23. Non è stato inserito il paragrafo relativo alle comunicazioni che il gestore deve mettere in atto in caso di eventi accidentali (sversamenti, incendi di piccole dimensioni etc.) e le modalità di intervento immediato per il contenimento o controllo degli stessi, inserendo anche quelli che sono i dispositivi utilizzabili (pannelli assorbenti, estintori etc).
24. Le frequenze dei controlli che questa Agenzia effettuerà c/o l'impianto devono far parte di una programmazione della A.C. regionale ai sensi dell'art 29 decies c. 11 bis del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. che sarà comunicata entro il 31 del mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo; i costi devono essere posti a carico del Gestore. In ultimo si ricorda che gli importi devono essere calcolati ai sensi del D.M. 6 Marzo 2017 n. 58 a meno di differente indicazione da parte di codesta A. C., che dovrà altresì fornire le indicazioni sulle modalità di pagamento. Si chiede pertanto che nella colonna in cui è indicata la frequenza dei controlli di ARPA non venga indicata alcuna scadenza.
25. Il proponente invierà a questa Agenzia – UOC Attività produttive Area Centrale - una relazione, entro il 31 marzo di ogni anno, contenete gli esiti degli autocontrolli eseguiti nell'anno precedente. Si chiede inoltre la predisposizione di una tabella editabile all'interno della quale vengano inseriti i risultati ottenuti negli anni per le differenti matrici nei punti sottoposti a controllo, ciò al fine di monitorare le ricadute delle emissioni dell'impianto sul territorio di competenza.
26. il PMC di nuova edizione deve essere integrato con le seguenti planimetrie:
  - diagramma di flusso dell'intero processo di lavorazione;
  - dello stabilimento con identificazione attraverso apposita sigla delle varie sezioni



impiantistiche;

- dei punti di monitoraggio e controllo autorizzati e presenti nel PMC relativi alle differenti matrici (aria e acqua) e localizzazione dei serbatoi di stoccaggio;

Per quanto di competenza di questa Agenzia, si ritiene che il documento "Allegato 3 - Piano di Monitoraggio & Controllo" del 09/04/2020 sia approvabile ai sensi dell'art 29 quater c.6 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. a condizione che il proponente lo integri aggiornandolo con le osservazioni sopra riportate, con le eventuali ulteriori prescrizioni di cui al decreto autorizzativo di prossima emissione e alle seguenti condizioni:

- a) Il gestore provvederà ad adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'art 29 decies c.1 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.
- b) Tutte le comunicazioni inerenti le attività di autocontrollo dovranno essere comunicate ad Arpa Sicilia, UOC Attività produttive area centrale – P1, e agli altri Enti di controllo con almeno 15 giorni di anticipo insieme al calendario in cui verranno dettagliate le matrici e i punti di emissione oggetto di monitoraggio.
- c) Il Gestore provvederà a effettuare l'attività di autocontrollo delle emissioni inquinanti e a eseguire la verifica dei sistemi e impianti secondo i tempi e le modalità riportate nel PMC revisionato che dovrà essere presentato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per l'apposizione di timbro da parte dell'Agenzia e che farà parte integrale del decreto AIA.
- d) I rapporti di prova relativi alle determinazioni analitiche condotte sulle matrici ambientali monitorate dovranno essere trasmesse all' UOC Attività produttive area centrale – P1 dell'Agenzia entro 30 giorni dall'avvenuto campionamento nel caso non comprendano determinazioni più complesse come gli IPA nel qual caso la scadenza cadrà il 60° giorno.
- e) In caso di inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente, il gestore provvederà a darne immediata comunicazione all'UOC Attività produttive area centrale – P1 di Arpa Sicilia fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla norma vigente.
- f) Il Gestore provvederà a trasmettere, con frequenza annuale, entro la fine del mese di marzo, un report dei dati analitici e gestionali dell'impianto corredato di elaborazioni statistiche dei dati che evidenzino l'andamento temporale dei tenori di inquinanti emessi e le variazioni rispetto agli anni precedenti, si chiede di fornire tali dati anche in formato editabile. Il predetto report deve essere inoltrato all' all'UOC Attività produttive area centrale – P1.
- g) Per quanto riguarda i controlli programmati che verranno svolti da ARPA, ai sensi dell'art 29 decies c.3 finalizzati alla verifica e controllo di quanto prescritto nell'autorizzazione AIA essendo gli stessi definiti sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema SSPC, sarà cura dell'Agenzia comunicare l'organizzazione dell'ispezione ordinaria entro la fine dell'anno antecedente la stessa. Così facendo il Gestore può provvedere al pagamento degli importi relativi all'ispezione e agli eventuali campionamenti che sono a suo carico le cui somme devono essere calcolate in base al nuovo DPCM n. 58 del 06.03.2017, su approvazione di codesta A.C.
- h) Per quanto concerne le problematiche inerenti le emissioni odorigene si propone che ad attività lavorativa avviata venga attivata una campagna di monitoraggio odori al fine di verificare l'efficacia dei sistemi di contenimento proposti nel nuovo progetto,

ciò risulterebbe un'alternativa valida allo studio per la mappatura e caratterizzazione degli odori che la ditta non ha più prodotto.

- a. Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro, D.Lgs 81/2008, a tutti i punti di campionamento presenti nell'impianto, in ottemperanza alle norme tecniche previste per la matrice in esame. In particolare per i punti di prelievo delle Emissioni in atmosfera si farà riferimento a UNI 10169 e UNI EN 13284-1.

**CTPE Chimico**

(Dott. Chim. Rosalia La Mantia)

*Rosalie La Mantia*

**Il Dirigente responsabile  
UOS VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA**

(Dott. Veronique Zappia)

FIRMATO

**Il Direttore UOC Valutazioni e  
pareri ambientali -P4**

(Ing. Salvatore Calderà)

*Salvatore Calderà*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
SERVIZIO 8° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *sexies* del D.Lgs. n. 152/2006, alla SEAP Depurazione Acque Srl con sede legale e operativa in Zona Industriale ASI -Via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845 relativamente al "*Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.*" – [Fg. 85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg. 11 particella 1199 in agro del Comune di Favara].

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa ai rifiuti;
- VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE;
- VISTA la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "*Testo Unico delle leggi sanitarie*";
- VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 42/2004 "*Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici*";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – *Norme in materia ambientale*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27 *bis* che norma il "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";
- VISTO l'art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 che norma il "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.)*";
- VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 con cui si sancisce che "*E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi...*" e l'allegato D, da cui emerge chiaramente

- la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;
- VISTO il D.Lgs. n. 81/08 – *“In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *“Codice Antimafia”* e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15.11.2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4.03.2014, *“Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”* che, fra le altre, ha modificato l'istituto del rinnovo per procedure di A.I.A., disciplinato dall'articolo 29 octies commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/16 – *“Codice dei Contratti pubblici”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO il D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020, attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- VISTO il D.Lgs. n. 121 del 03.09.2020, attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”*, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 *“Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;
- VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”* ed in particolare l'Art. 36 *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 *“Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”* ed in particolare l'Art. 6 *Conflitto di interessi e obbligo di astensione*;

- VISTO il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.*”;
- VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, che all’art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 29 gennaio 2007 “*Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.09.2010 intitolato “*Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24.06.2015 di modifica del D.M. 27.09.2010;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 17669 del 14.12.2017 avente per oggetto “*Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.08.2005)*”;
- VISTE le Circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 4064 del 15.03.2018 e n. 1121 del 21.01.2019, aventi per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- VISTO il paragrafo n. 3 delle Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.36/2003;
- VISTO il D.A. 176/GAB del 09.08.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la quale è stato approvato il “*Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente*”;
- VISTO il D.D.G. 92 del 21.08.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento*”;
- VISTO il “*Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02.08.2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28.05.2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell'11.07.2012;

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21.04.2017 recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto “*Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione*”;
- PRESO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;
- VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/01/2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la “*rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28.05.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 ter e seguenti del D.Lgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2805 del 19 giugno 2020 con cui, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R del 27.10.2017, con il quale è stato conferito all’arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 agosto 2019 con il quale è stato confermato all’arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”, denominato Servizio 8;
- VISTO l’art. 1 del D.D.G. n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, delega l’Arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti

nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli atti con i quali si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa, strutturati in più fasi quali, a titolo meramente esemplificativo, nomine di RUP o determinazioni a contrarre nell'ambito della realizzazione di un intervento pubblico;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 998 del 22.10.2010 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente (A.R.T.A). con il quale è stata rilasciata l'A.I.A. alla S.E.A.P. srl per la realizzazione e l'esercizio della piattaforma di trattamento conto terzi di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi presso l'agglomerato industriale A.S.I. di Aragona Favara (AG).

PRESO ATTO che l'autorizzazione n. 998/2010, con D.D.G. n. 1077 del 14.07.2015 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.) è stata voltura in favore dell'odierna SEAP Depurazione Acque srl (SEAP D.A.);

RICHIAMATO il D.D.G. n. 1315 del 15.09.2016 del D.R.A.R. con il quale sono state apportate delle modifiche non sostanziali all'A.I.A. di cui D.D.G. 1077 del 14.07.2015, giusta istanza presentata dalla SEAP D.A. con nota n. 018/SV del 22.06.2015;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 617 del 04.06.2019 del D.R.A.R. con la quale sono state autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali e miglioramenti alla piattaforma, rispetto a quanto assentito con D.D.G. n. 1315 del 15.09.2016, giusta istanza presentata dalla SEAP D.A. con nota n. 266/SV del 09.10.2018;

VISTA la nota 11885 del 21.02.2019, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n. 7859, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato la procedibilità dell'istanza presentata, ai sensi art 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla SEAP Depurazione Acque Srl con sede legale e operativa in Zona Industriale ASI -Via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845, ai fini del pronunciamento di compatibilità ambientale sul *“Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.”*, tendente ad ottenere la modifica dell'A.I. A. di cui al citato D.D.G. n. 617 del 04.06.2019 del D.R.A.R., ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/06 - Codice identificativo A.R.T.A. del procedimento amministrativo: AG3 RIF1 (codice procedura 300);

VISTA la nota 31849 del 13.05.2019, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n. 20280, con la quale l'Area 2 *“Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente”* del D.R.A. ha convocato, per il giorno 29 maggio 2019, la prima Conferenza dei Servizi (C.d.S.) per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 riguardante il progetto in argomento;

VISTA la nota 256/SV del 20.05.2019, acquisita al prot. del D.R.A.R. al n. 21508 del 21.05.2019, con la quale SEAP D.A. ha trasmesso a questo Dipartimento la copia cartacea del *“Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.”*, consistente nei seguenti elaborati:

18107 Studio Impatto Ambientale\_SEAP

18.107.03A.0000 Elenco Elaborati

18.107.03A.0001 Relazione Tecnica

18.107.03A.0002 Relazione di riferimento classificazione terre e rocce da scavo

18.107.03A.0003 Proposta PMC

18.107.03A.0004 Stralcio PRG in scala 1:200

18.107.03A.0005 Layout Impianto - All. 3A

18.107.03A.0006 Planimetria Stabilimento (Atmosfera)

18.107.03A.0007 Planimetria dello Stabilimento (rete idrica e scarichi)

18.107.03A.0008 Planimetria Stabilimento (Rumore)

18.107.03A.0009 Planimetria dell'Impianto – All. 3E – Indicazioni Stoccaggio Rifiuti

18.107.03A.0010 Valutazione Impatto Acustico

18.107.03A.0011 Relazione Geologica

18.107.03A.0012 Sintesi non tecnica  
18.107.03A.0013 IPPC Scheda A  
18.107.03A.0014 IPPC Scheda B  
18.107.03A.0015 IPPC Scheda C  
18.107.03A.0016 IPPC Scheda D  
18.107.03A.0017 IPPC Scheda E  
18.107.03A.0018 IPPC Scheda F  
18.107.03A.0019 IPPC Scheda G  
18.107.03A.0020 Schema a blocchi con relativi flussi - All.7.pdf  
18.107.03A.0021 Piano di Dismissione  
18.107.03A.0022 Planimetria posizionamento apparecchiature – All. 9  
18.107.03A.0023 Elenco Apparecchiature  
18.107.03A.0024 Rendering stato di progetto  
18.107.03A.0025 Fotoinserimento dell'intervento  
18.107.03A.0026 Elenco CER  
18.107.03A.0027 Documentazione fotografica stato di fatto  
18.107.03A.0028 Mappa catastale  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 100 – Aree di scricco  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 200 – Stoccaggio  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 300 – Stoccaggio rifiuti acidi  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 300 – Trattamento emulsioni oleose  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 300 – Stoccaggio reagenti chimici  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Trattamento chimico fiso BATCH  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Stoccaggio concentrato osmosi  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Preparazione reagenti solidi  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Disidratazione fanghi  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 500 – Trattamento biologico MBR  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 600 – Accumulo acque  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 700 – Trattamento biologico MBR  
18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 800 – Evaporazione  
18.107.03A.0030 Progetto impianto antincendio  
18.107.03A.0031 Progetto impianto antincendio - Layout  
18.107.03A.0032 Certificazioni in possesso

VISTI

gli esiti della prima C.d.S. tenutasi il 29.05.2019, il cui verbale è stato trasmesso dall'Area 2 del D.R.A con la nota 36884 del 29.05.2019, acquisita al prot. del D.R.A.R al n. 22845 del 30.05.2019, in cui è stato dato atto che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica, sono stati pubblicati in data 20.02.2019 sul sito web del D.R.A.  
(portale SI.VVI. <http://sivvi.artasicilia.eu/sivvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>);
- le aree interessate dal progetto hanno destinazione urbanistica D1 e quindi non è necessaria la variante urbanistica al P.R.G. dei Comuni di Aragona e Favara e pertanto non è previsto il rilascio del parere da parte del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;
- essendo le aree ricadenti in zona A.S.I., ai fini dell'autorizzazione allo scarico la stessa dovrà essere rilasciata dal gestore della rete fognaria e del presidio depurativo effettivamente coinvolto e non dal Servizio 1 "Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato" del D.R.A.R., non avendo il medesimo competenze sulle reti consortili;
- dall'istruttoria della Commissione Tecnica Specialistica sono emerse criticità, così come riportate nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 34 del 29.05.2019;

PRESO ATTO

che con nota prot. 273/SV del 29.05.2019, la SEAP D.A. [riferimento prot. D.A.R. 48703 del 20.11.2019] ha trasmesso al D.R.A. in formato digitale il seguente elaborato:  
- 18.107.03A.0011 Relazione Geologica- Rev A del 25052019;



- PRESO ATTO che con la nota prot. 357/SV del 22.07.2019, la SEAP D.A. [riferimento prot. D.A.R. 48703 del 20.11.2019] ha integrato la documentazione depositata nel portale SI.VVI del D.R.A. con i seguenti elaborati:
- 18.107.03A.0005 Layout Impianto;
  - 18.107.03A.0009 Planimetria dell'Impianto;
  - 18.107.03A.0022 Planimetria posizionamento apparecchiature;
  - 18.107.03A.0033 Layout Deposito Ossigeno Liquido;
  - 18.107.03A.0034 Relazione Specialistica deposito ossigeno liquido;
  - 18.107.03A.0033 Relazione Integrazione Impianto Strippaggio Ammoniacca;
- PRESO ATTO della nota U/4/GS del 13.01.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. al n. 36794 del 14.01.2020, con la quale la SEAP D.A. comunica che a seguito di atto di scissione sono stati variati gli assetti proprietari della SEAP Depurazione Acque srl, e pertanto dal 15.10.2019 la SEAP CORPORETION srl con sede in VIA MINIERA TACCI CACI PIRANDELLO SNC – 92021 ARAGONA (AG) – C.F. 02958540847 è divenuta socio unico della società;
- PRESO ATTO del Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente n. 235/Gab del 25.08.2020 con cui, recependo il parere positivo della C.T.S. n. 149/2020 del 20.05.2020, esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in seno al procedimento di P.A.U.R. in argomento della, giusta nota di trasmissione del Servizio 1 "*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*" del D.R.A.n. 49812 del 27.08.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. al n. 33672 del 28.08.2020;
- VISTA la nota 54683 del 21.09.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n. 36777, con la quale il Servizio 1 "*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*" del D.R.A. ha convocato, per il giorno 01.10.2020, la C.d.S. conclusiva, da svolgersi in via telematica, per il rilascio P.A.U.R. ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 riguardante il progetto in argomento;
- PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. conclusiva tenutasi l'1.10.2020, il cui verbale è stato trasmesso dal Servizio 1 "*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*" del D.R.A. con la nota 59034 del 01.10.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. al n. 39724 del 09.10.2020, in cui sono state acquisiti le seguenti valutazioni, pareri, assensi, nulla osta e atti amministrativi:
- Soprintendenza per i BB.CC.AA di Agrigento, con la nota prot. n. 9966/3 del 30.09.2020, ha ribadito quanto espresso con foglio prot. n. 4777 del 27.05.2019, ovvero che "*gli interventi proposti ricadono in area non soggetta a provvedimenti di tutela di competenza di questo ufficio e pertanto non è tenuta ad esprimere parere*";
  - ASP Agrigento – Parere favorevole;
  - Comune di Aragona - Conferma il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi del 29 maggio 2019, rinviando a breve termine la formalizzazione del permesso a costruire;
  - Comune di Favara – Esprime parere favorevole, rinviando a breve termine la formalizzazione del permesso a costruire;
  - Ufficio del Genio Civile di Agrigento - Atteso che il progetto non è in variante allo strumento urbanistico e pertanto non necessita del parere art. 13 della Legge 64/1974, dichiara che l'autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 64/1974, oggi art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, sarà resa a seguito dell'acquisizione del progetto esecutivo e dei relativi elaborati di calcolo;
  - Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Parere favorevole;
  - IRSAP di Agrigento, con delega a rappresentare il Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Agrigento – Parere favorevole;
  - ATI di Agrigento – Parere favorevole;
  - ARPA Sicilia – Parere favorevole con prescrizioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
  - Dip. Ambiente/ST Agrigento/Caltanissetta – Parere favorevole con prescrizioni per quanto riguarda gli aspetti delle emissioni in atmosfera;
- PRESO ATTO degli ulteriori pareri e permessi emessi sul progetto, ovvero:

- Comune di Favara - con la nota del 28.10.2020 , acquisita al prot. del D.R.A.R in pari data al n. 42190, ha rilasciato il permesso a costruire, con prescrizioni, n. 62/2020;
- Comune di Aragona – con la nota 21617 del 17.11.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R in pari data al n. 45552, ha rilasciato il permesso a costruire, con prescrizioni, n. 94 del 28.10.2020;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento – con la nota 17460 del 18.11.2020 , acquisita al prot. del D.R.A.R in pari data al n. 45812, ha rilasciato parere favorevole con prescrizione;

VISTA la nota 445/SV del 02.12.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n. 48489, con la quale SEAP D.A. chiarisce:

*“Che all'interno della Relazione Tecnica Elaborato 18.107.03A.0001, parte integrante del progetto in oggetto marginato, è presente un refuso di seguito evidenziato e per il quale si chiede di tenere conto delle relative correzioni appresso espresse. Nello specifico:*

*Al capitolo 3.4.11.1, la descrizione degli stoccaggi denominati S18 ed S 22 sono errati, fanno fede i riferimenti e le diciture riportate nella Tabella dell'Elaborato 18.107.03A.0009 "Allegato 3E - Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti" ed in particolare;*

*- S18: Stoccaggio ossigeno in fase liquida funzionale al trattamento con ozono dei rifiuti liquidi (n.1 serbatoio da 30mc) capacità di stoccaggio 34,26Mg;*

*- S22: Stoccaggio solfato d'ammonio (come materia Prima Seconda) in serbatoio cilindrico verticale da 40mc. Serbatoio esistente, cambia solo l'utilizzo.”*

ed inoltre precisa che:

*“..che gli stoccaggi destinati ai rifiuti in uscita dall'impianto sono:*

*S6 (capacità stoccaggio istantaneo: 3 Mg),*

*S7 (capacità stoccaggio istantaneo: 3 Mg),*

*S8 (capacità stoccaggio istantaneo: 3 Mg);*

*S9 (capacità stoccaggio istantaneo: 3 Mg);*

*S10 (capacità stoccaggio istantaneo: 3 Mg):*

*S19 (capacità stoccaggio istantaneo: 30 Mg);*

*S20 (capacità stoccaggio istantaneo: 15 Mg).*

*Mentre lo stoccaggio S22 (capacità stoccaggio istantaneo: 45 Mg) è lo stoccaggio di una Materia Prima Seconda (solfato d'ammonio) in uscita dall'impianto.”*

VISTA la nota 447/SV del 02.12.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n. 48494, con la quale la SEAP D.A. ha comunicato la nomina del Responsabile Tecnico dell'Impianto nella persona del Dott. Antonino Vizzi;

VISTA la nota 450/SV del 03.12.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n. 48752, con la quale la SEAP D.A. chiarisce:

*“(.) che a seguito di variazione catastale con presentazione tipo mappale in data 28/08/17 protocollo n. AG0090063, le particelle ricadenti nel territorio del Comune di Aragona al Foglio 85 ex n. 77-78-94-193-198-205-272-274-276-279-282-285-287 sono state soppresse con fusione delle stesse in un'unica Particella n. 297 (.)*

*- che a seguito di variazione catastale con presentazione tipo mappale in data 28/08/17 protocollo n. AG0090064, le particelle ricadenti nel territorio del Comune di Favara al Foglio 11 ex n. 1185-1186-1189 sono state soppresse con fusione delle stesse in un'unica Particella n. 1199 (.)”*

VISTO l'elaborato 18.107.03A.0032 “Certificazioni in possesso” da cui si evince che la SEAP Depurazioni Acque srl è provvista delle seguenti certificazioni:

- ISO 9001:2015 con scadenza 28.08.2021,

- ISO 14001:2015 con scadenza 23.09.2021,

- BS OHSAS 18001:2007 con scadenza 11.03.2021;

RICHIAMATA la documentazione reperita nel Portale Valutazioni Ambientali (SI.VVI) dell'A.R.T.A. e quella trasmessa dalla ditta, da cui si evince che:

L'impianto risulta essere autorizzato all'esercizio con D.D.S. n. 617 del 04.06.2019, con la quale è stato modificato il D.D.S. n. 1315 del 15.09.2016 ed è composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione di scarico rifiuti neutro alcalini
- Sezione di scarico emulsioni oleose
- Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro-alcalini
- Sezione di stoccaggio/trattamento emulsioni oleose
- Sezione di scarico e stoccaggio rifiuti liquidi acidi
- Sezione di scarico e stoccaggio reagenti
- Sezione di trattamento aeriformi
- Sezione di trattamento chimico-fisico
- Sezione di disidratazione fanghi
- Sezione di stoccaggio concentrato osmosi
- Sezione di trattamento biologico e finissaggio
- Sezione di accumulo acque

*Rispetto alla configurazione impiantistica esistente, il Proponente chiede che vengano autorizzate le modifiche alla piattaforma come segue:*

1. Aumento quantità ritiro rifiuti da 550 mc/giorno a 1200 mc/giorno (di cui 350 mc/giorno verranno conferiti a smaltimento presso terzi);
2. Aumento della capacità di trattamento da 550 mc/giorno a 850 mc/giorno;
3. n. 1 area di scarico;
4. n. 3 reattori chimico-fisico;
5. n. 1 vasca di trattamento biologico MBR;
6. n. 2 linee di osmosi inversa;
7. n. 2 evaporatori;
8. Recupero acqua osmotizzata per uso industriale e/o cessione verso terzi anche per uso irriguo;
9. Ampliamento silos calce da 30 mc a 60 mc;
10. Bonifica fusti e cisternette;
11. Copertura zona aree di scarico;
12. Integrazione CER 20 03 06.

Nella piattaforma impiantistica, intesa come l'insieme di tutti gli impianti e delle relative aree di pertinenza, in particolare nelle apposite aree interne ed esterne al capannone (identificate nell'apposita planimetria degli stoccaggi) interamente pavimentate e drenate vengono effettuate anche le seguenti operazioni di smaltimento:

D8 – D9 – D13 e D15 cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006, e, con riferimento all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006, le operazioni di recupero:

- R5 – R7 – R12 – R13.

Con riferimento Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 le attività svolte dall'impianto ricadono tra le attività previste:

- al punto 5.1 a, b, c, d, f "Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico, b) trattamento chimico-fisico, c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2, d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2, f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici";
- e al punto 5.3 a(1,2), b(1) "a) *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico, 2) trattamento fisico-chimico; b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; e tra quelle di cui al punto 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti*

*pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti".*

In particolare, mediante l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti liquidi (**Linea 2**) saranno svolte le attività di cui ai punti 5.1 e 5.3, mentre mediante la linea di scambio, messa in riserva, stoccaggio preliminare, ricondizionamento preliminare e raggruppamento preliminare (**Linea 1**) saranno svolte le attività di cui al punto 5.1 e 5.5.

Dagli atti catastali, della proprietà della suddetta ditta, risulta che l'area di ubicazione dell'impianto ricade al foglio 11 particella n. 1199 del Comune di Favara e al foglio 85 particella 297 del Comune di Aragona. L'area è completamente recintata ed ha una superficie catastale di 11.149 m<sup>2</sup>.

#### § Descrizione attività delle Linee di lavorazione:

Linea	Descrizione	Operazione	Cod IPPC	Ton/die	GG/anno	Ton/anno
1	Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi e non. Stoccaggio e raggruppamento preliminare e messa in riserva, scambio di rifiuti	D13, D15 R12, R13	5.1 c, d, f - 5.3 - 5.5	1200 (lavorazione h 24)	350	420.000 (di cui 297.500 ton avviati alla Linea 2 e 122.500 ton inviati presso impianti autorizzati gestiti da terzi)
2	Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi e non Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi	D8-D9- D13- D15 R5-R7- R12	5.1 c, d, f - 5.3 - 5.5	850 (lavorazione h 24)	350	297.500

#### § Codici CER autorizzati in ingresso alla piattaforma

<sup>(1)</sup> in grassetto e con asterico si indicano i codici dei rifiuti pericolosi

CER <sup>(1)</sup>	DESCRIZIONE
<b>01 03 09</b>	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
<b>01 03 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>01 05 04</b>	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
<b>01 05 05 *</b>	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
<b>01 05 06 *</b>	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
<b>01 05 07</b>	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
<b>01 05 08</b>	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
<b>01 05 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 01 01</b>	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
<b>02 01 08 *</b>	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
<b>02 01 09</b>	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 *	perdite di olio
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 *	catrami acidi
05 01 08 *	altri catrami
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12 *	acidi contenenti oli
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01 *	catrami acidi
05 06 03 *	altri catrami
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 01 *	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo

05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 01 01 *	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 *	acido cloridrico
06 01 03 *	acido fluoridrico
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso
06 01 05 *	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 *	altri acidi
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01 *	idrossido di calcio
06 02 03 *	idrossido di ammonio
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 *	altre basi
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 02 *	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 09 02	scorie fosforose
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 03	nerofumo
06 13 05 *	fuliggine
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione

07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16 *	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

<b>07 05 12</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
<b>07 05 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 06 01 *</b>	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
<b>07 06 03 *</b>	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
<b>07 06 04 *</b>	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
<b>07 06 07 *</b>	fondi e residui di reazione, alogenati
<b>07 06 08 *</b>	altri fondi e residui di reazione
<b>07 06 09 *</b>	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
<b>07 06 10 *</b>	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
<b>07 06 11 *</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
<b>07 06 12</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
<b>07 06 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 07 01 *</b>	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
<b>07 07 03 *</b>	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
<b>07 07 04 *</b>	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
<b>07 07 07 *</b>	fondi e residui di reazione, alogenati
<b>07 07 08 *</b>	altri fondi e residui di reazione
<b>07 07 09 *</b>	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
<b>07 07 10 *</b>	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
<b>07 07 11 *</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
<b>07 07 12</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
<b>07 07 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 01 11 *</b>	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
<b>08 01 12</b>	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
<b>08 01 13 *</b>	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
<b>08 01 14</b>	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
<b>08 01 15 *</b>	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
<b>08 01 16</b>	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
<b>08 01 17 *</b>	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
<b>08 01 18</b>	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
<b>08 01 19 *</b>	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
<b>08 01 20</b>	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
<b>08 01 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 02 02</b>	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
<b>08 02 03</b>	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
<b>08 02 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 03 07</b>	fanghi acquosi contenenti inchiostro
<b>08 03 08</b>	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
<b>08 03 12 *</b>	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
<b>08 03 13</b>	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
<b>08 03 14 *</b>	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
<b>08 03 15</b>	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
<b>08 03 16 *</b>	residui di soluzioni chimiche per incisione



08 03 19 *	oli dispersi
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 *	olio di resina
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 05 01 *	isocianati di scarto
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 *	soluzioni fissative
09 01 05 *	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 13 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 *	acido solforico
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla

	voce 10 02 13
<b>10 02 15</b>	altri fanghi e residui di filtrazione
<b>10 02 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 03 15 *</b>	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
<b>10 03 16</b>	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
<b>10 03 24</b>	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
<b>10 03 25 *</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
<b>10 03 26</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
<b>10 03 27 *</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
<b>10 03 28</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
<b>10 03 29 *</b>	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
<b>10 03 30</b>	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
<b>10 03 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 04 02 *</b>	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
<b>10 04 03 *</b>	arsenato di calcio
<b>10 04 07 *</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
<b>10 04 09 *</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
<b>10 04 10</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
<b>10 04 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 05 06 *</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
<b>10 05 08 *</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
<b>10 05 09</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
<b>10 05 10 *</b>	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
<b>10 05 11</b>	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
<b>10 05 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 06 02</b>	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
<b>10 06 07 *</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
<b>10 06 09 *</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
<b>10 06 10</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
<b>10 06 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 07 02</b>	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
<b>10 07 05</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
<b>10 07 07 *</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
<b>10 07 08</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
<b>10 07 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 08 10 *</b>	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
<b>10 08 11</b>	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
<b>10 08 17 *</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
<b>10 08 18</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
<b>10 08 19 *</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
<b>10 08 20</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

	di cui alla voce 10 08 19
<b>10 08 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 09 11 *</b>	altri particolari contenenti sostanze pericolose
<b>10 09 12</b>	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
<b>10 09 13 *</b>	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
<b>10 09 14</b>	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
<b>10 09 15 *</b>	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
<b>10 09 16</b>	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
<b>10 09 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 10 11 *</b>	altri particolari contenenti sostanze pericolose
<b>10 10 12</b>	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
<b>10 10 13 *</b>	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
<b>10 10 14</b>	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
<b>10 10 15 *</b>	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
<b>10 10 16</b>	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
<b>10 10 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 11 13 *</b>	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
<b>10 11 14</b>	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
<b>10 11 16</b>	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
<b>10 11 17 *</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
<b>10 11 18</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
<b>10 11 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 12 05</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
<b>10 12 11 *</b>	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
<b>10 12 12</b>	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
<b>10 12 13</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>10 12 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 13 04</b>	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
<b>10 13 07</b>	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
<b>10 13 14</b>	rifiuti e fanghi di cemento
<b>10 13 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 14 01 *</b>	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
<b>11 01 05 *</b>	acidi di decappaggio
<b>11 01 06 *</b>	acidi non specificati altrimenti
<b>11 01 07 *</b>	basi di decappaggio
<b>11 01 08 *</b>	fanghi di fosfatazione
<b>11 01 09 *</b>	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
<b>11 01 10</b>	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
<b>11 01 11 *</b>	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
<b>11 01 12</b>	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
<b>11 01 13 *</b>	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
<b>11 01 14</b>	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
<b>11 01 15 *</b>	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
<b>11 01 98 *</b>	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
<b>11 01 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti
<b>11 02 02 *</b>	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
<b>11 02 03</b>	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
<b>11 02 05 *</b>	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 *	altri rifiuti
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 01 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 *	emulsioni clorurate
13 01 05 *	emulsioni non clorurate
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01 *	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 *	fanghi da collettori
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 *	petrolio
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02 *	altre emulsioni
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
16 01 13 *	liquidi per freni
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 06 *	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 09 01 *	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 *	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 *	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o

	vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 01	vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 01 13 *	solventi
20 01 14 *	acidi
20 01 15 *	sostanze alcaline
20 01 17 *	prodotti fotochimici
20 01 19 *	pesticidi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

<b>20 01 29 *</b>	detergenti contenenti sostanze pericolose
<b>20 01 30</b>	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
<b>20 01 99</b>	altre frazioni non specificate altrimenti
<b>20 03 04</b>	fanghi delle fosse settiche
<b>20 03 06</b>	rifiuti della pulizia delle fognature

**§ Descrizione delle Linee di lavorazione con indicazione di massima della capacità produttiva**

**LINEA 1**

Stoccaggio e raggruppamento preliminare (D13, D15) e messa in riserva, scambio di rifiuti (R12, R13)

L'impianto di stoccaggio è dimensionato per ritirare un quantitativo complessivo di refluo di 1.200 ton/giorno, l'impianto funzionerà per 24 ore al giorno per 350 giorni/anno, per un totale di 420.000 ton/anno. Di cui 297.500 ton/anno vengono inviate al trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti liquidi (LINEA 2 della stessa piattaforma) e le restanti 122.500 ton/anno vengono inviate presso impianti autorizzati gestiti da terzi, quindi in uscita dalla piattaforma.

Alla luce della conferma del parere negativo della Commissione Tecnico Specialistica, circa l'aumento di quantità di ritiro rifiuti pari a 350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15), il quantitativo complessivo da stoccare viene ridotto a 850 ton/giorno, per un complessivo da avviare alla Linea 2 di 297.500 ton/anno.

Caratteristiche dei rifiuti in ingresso alla piattaforma:

Inquinanti	Ingresso	Unità di misura
COD	Illimitato	mg/l
Metalli pesanti	Illimitato	mg/l
Sostanze alogenate/PCB/PCT	≤ 2	mg/l
Punto di infiammabilità	> 60	°C

**Aree di scarico:**

Area ADS.01: scarico rifiuti liquidi neutro alcalini (area di scarico esistente)

Area ADS.02: scarico rifiuti liquidi oleosi (area di scarico esistente)

Area ADS.03: scarico rifiuti liquidi neutro alcalini (area di scarico esistente)

Area ADS.04: scarico rifiuti liquidi acidi (area di scarico esistente)

Area ADS.05: scarico rifiuti liquidi neutro alcalini (**nuova area di scarico**)

**Aree di stoccaggio:**

Sigla area	Tipologia dello stoccaggio	Esistente/ Nuovo	Capacità Stoccaggio (ton)
S1	Stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini pericolosi e non in ingresso alla piattaforma e/o stoccaggio temporaneo prodotti intermedi derivanti da processi interni alla piattaforma, in serbatoi cilindrici verticali (n.10 serbatoi da 40 mc e n.10 serbatoi da 160 mc geometrici e 150 mc nominali).	Esistente	1.900
S2	Stoccaggio acqua recuperata a valle dell'impianto di trattamento ed utilizzata a scopi industriali (n.1 serbatoio da 160 mc geometrici e 150 mc nominali).	Esistente, viene modificato l'utilizzo	150
S3	Stoccaggio rifiuti liquidi oleosi pericolosi e non e/o stoccaggio temporaneo prodotti intermedi	Esistente	330

	derivanti da processi interni alla piattaforma, in serbatoi cilindrici verticali (n.2 serbatoio da 40 mc e n.1 serbatoio da 160 mc geometrici e 150 mc nominali).		
S4-P	Stoccaggio rifiuti liquidi acidi pericolosi in serbatoi cilindrici verticali in PEHD (n.4 serbatoi da 36 mc cadauno).	Esistente	144
S5	Stoccaggio prodotti chimici liquidi in serbatoi cilindrici verticali (n.4 serbatoi in PEAD da 30 mc cadauno).	Esistente	120
S6	Stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura dei rifiuti liquidi in ingresso in cassoni metallici a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata).	Esistente	3
S7	Stoccaggio sabbie prodotte da impianto di dissabbiatura rifiuti liquidi in ingresso in saccone big bag drenante (su pavimentazione impermeabilizzata).	Esistente	3
S8	Stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura dei rifiuti liquidi in ingresso in cassoni metallici a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata).	Esistente	3
S9	Stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura dei rifiuti liquidi oleosi in ingresso in cassoni metallici a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata).	Esistente	3
S10	Stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura dei rifiuti liquidi in ingresso in cassoni metallici a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata).	Esistente	3
S11	Stoccaggio prodotti chimici funzionali al trattamento dei rifiuti liquidi oleosi in cisternetta (disemulsionante in n.1 cisternetta su pavimentazione impermeabilizzata).	Esistente	1,5
S12	Stoccaggio e preparazione prodotti chimici funzionali al trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi e/o al trattamento degli aeriformi in serbatoio cilindrico verticale (carbone attivo in n.1 serbatoio agitato da 0,5 mc).	Esistente	0,75
S13	Stoccaggio concentrato da osmosi inversa in serbatoio cilindrico verticale (n.2 serbatoi da 90 mc cadauno).	Esistente	200
S14	Stoccaggio calce in polvere funzionale al trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi in silo verticale da 60 mc	Esistente, viene aumentata il volume da 30 a 60 ton	60
S15	Stoccaggio prodotti chimici funzionali al trattamento chimico-fisico-biologico dei rifiuti liquidi in cisternette (n.2 cisternette da 1 mc cadauno).	Esistente	3
S16	Stoccaggio prodotti chimici funzionali al trattamento di ultrafiltrazione in cisternette (n.2 cisternette da 1 mc cadauno).	Esistente	3
S17	Stoccaggio prodotti chimici funzionali al trattamento chimico-fisico-biologico dei rifiuti liquidi in cisternette (n.2 cisternette da 1 mc cadauno).	Esistente	3
S18	Stoccaggio ossigeno in fase liquida funzionale al trattamento con ozono dei rifiuti liquidi (n.1 serbatoi da 30mc)	<b>Nuova realizzazione</b>	34,26
S19	Stoccaggio fanghi disidratati prodotti da	Esistente	30



	trattamento chimico- fisico-biologico MBR rifiuti liquidi in cassone metallico a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata).		
S20	Stoccaggio concentrato residuo palabile prodotto dall'impianto di evaporazione con raschiatore motorizzato in cassone metallico a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata).	<b>Nuova realizzazione</b>	15
S21	Stoccaggio prodotti chimici funzionali al trattamento aeriformi (n.1 cisternetta da 1 mc).	<b>Nuova realizzazione</b>	1
S22	Stoccaggio solfato d'ammonio (come Materia Prima Seconda) in serbatoio cilindrico verticale da 40mc.	Esistente, modificato	45

Stoccaggio massimo in contemporaneo di rifiuti destinati ai trattamenti: 2.400 ton

### LINEA 2

Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi

(Op. D8-D9- D13-D15-R5-R7-R12)

Composto dalle seguenti sezioni:

Sezione di trattamento chimico-fisico in regime discontinuo (trattamento chimico-fisico BATCH);

Sezione di stoccaggio e dosaggio dei reagenti chimici;

Sezione di trattamento emulsioni oleose;

Sezione di trattamento biologico MBR;

Sezione di osmosi inversa

Sezione di evaporazione

Sezione di condizionamento, ispessimento e disidratazione fanghi

Scarico in fognatura

Principali caratteristiche delle sezioni della Linea 2

Sezione	Trattamento	Capacità die	gg lavorati/anno	Capacità/anno
Trattamento chimico-fisico in regime discontinuo (trattamento chimico-fisico BATCH)	Liquami in ingresso pretrattati (liquami provenienti da autocisterne, liquami provenienti dallo svuotamento di contenitori e fusti)	847,6 ton	350	296.660 ton
	Acque di controlavaggio apparecchiature di pretrattamento:	48 ton	350	16.800 ton
	Reagenti chimici utili al trattamento chimico-fisico:	66,51ton	350	23.280 ton
Stoccaggio e dosaggio dei reagenti chimici	<i>Confrontare Allegato n. 18.107.03A.0032 - "Allegato 20 - "schede di sicurezza prodotti chimici".</i>			
Trattamento emulsioni oleose		60 ton	350	21.000 ton
Trattamento biologico MBR <sup>(1)</sup>	Linea MBR1 (Esistente)	1050 mc	350	367.500 mc
	Linea MBR2	300 mc	350	105.000 mc

	<b>(nuova realizzazione)</b>			
	Trattamento di ozonizzazione Linea 1 <b>(nuova realizzazione)</b>	12,5 mc/h		
	Trattamento di ozonizzazione Linea 2 <b>(da realizzare entro 2 anni dalla Linea 1)</b>	12,5 mc/h		
Osmosi inversa	Linea OSM 501 (Esistente)	300 mc	350	105.000 mc
	Linea OSM 502 <b>(nuova realizzazione)</b>	718 mc +83 mc <sup>(2)</sup>	350	280.350 mc
	Linea OSM 50 <b>(nuova realizzazione)</b> <sup>3</sup>	168 mc	350	58.800 mc
Evaporazione <b>(nuova realizzazione)</b>	Impianto “a triplo stadio”	Capacità produttiva 80.000 litri/giorno		
	Impianto “con raschiatore motorizzato”	Capacità produttiva 22.000 litri/giorno		
Condizionamento, ispessimento e disidratazione fanghi	Produzione fanghi disidratati impianto chimico-fisico - biologico			8.400 ton
Scarico fognatura	in	Pretrattamento chimico-fisico-biologico delle acque prodotte dalla piattaforma prima dell'immissione nella rete consortile – Portata 750 ton/anno		

<sup>(1)</sup> caratteristiche principali dei rifiuti in ingresso nella sezione trattamento biologico MBR

Inquinanti	Equalizzazione 1 (K-501)	Equalizzazione 2 (K-702)	Unità di misura
COD	3.200	4.500	Kg/giorno
Sostanze alogenate/PCB/PCT	≤ 1	< 1	mg/l
Punto di infiammabilità	> 60	> 60	°C

<sup>(2)</sup> 83 mc/die di flussodi ricircolo della Linea 503

**§ Rifiuti prodotti dalla Piattaforma - Codici CER e quantità**

<b>Tipologia</b>	<b>Capacità/anno (ton)</b>
Fanghi disidratati	8.400
Olio separato dal processo di trattamento emulsioni	1.260
Concentrati solidi	4.900
Grigliati e sabbie	840
Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti presso terzi	122.500

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
08 03 18	toner di stampa esauriti
<b>13 02 05*</b>	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati
<b>13 05 06*</b>	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
<b>15 01 10*</b>	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
<b>15 01 10*</b>	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
<b>15 02 02*</b>	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanza pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<b>16 01 07*</b>	filtri olio
16 01 17	metalli ferrosi
<b>16 05 06*</b>	scarti di laboratorio
<b>16 06 01*</b>	batterie al piombo
17 04 05	ferro e acciaio
<b>19 02 05*</b>	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
<b>19 02 07*</b>	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
<b>19 03 04*</b>	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
<b>19 03 06*</b>	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
<b>19 08 11*</b>	fango da trattamento biologico disidratato
19 08 12	fango da trattamento biologico disidratato
<b>19 12 11*</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
<b>19 12 11*</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 12 12	altri rifiuti (compresi amateriali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19.08.01	vaglio
19.08.02	rifiuti all'eliminazione della sabbia
<b>19.08.13*</b>	fango da trattamento chimico-fisico disidratato
19.08.14	fango da trattamento chimico-fisico disidratato

#### § Aree di stoccaggio dei rifiuti in uscita e loro capacità

Area	Capacità stoccaggio Istantanea (ton)
S6	3
S7	3
S8	3
S9	3
S10	3
S11	30
S12	15
S22 Materia Prima Seconda (solfato d'ammonio)	45

- VERIFICATO che i Soggetti intervenuti nell'istruttoria del presente provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 7/2019;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- VISTA il Patto di integrità, intercorrente tra l'Amministrazione e il Legale rappresentante della Ditta SEAP Depurazione Acque S.r.l., che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel
- CONSIDERATO che la Ditta SEAP Depurazione Acque srl – P.IVA 02774900845 - risulta iscritta in *White List* presso il sito web dell'U.T.G.-Prefettura di Agrigento con validità a tutto il 30.06.2021, Settore di attività 10;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di, ai fini delle valutazioni di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, far proprie le prescrizioni dettate nei Pareri endoprocedimentali resi dagli Enti, partecipanti alla procedura di A.I.A., e di dover richiamare le stesse nel successivo articolato;
- VALUTATO che il progetto è stato sviluppato dal Proponente quale potenziamento ed aggiornamento tecnologico dell'impianto già in gestione dallo Stesso, in forza di distinti titoli autorizzativi precedentemente rilasciati dalle Autorità competenti, per il corretto trattamento/recupero di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e che tali precedenti autorizzazioni decadono con il rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni del presente Decreto, sono idonei a perseguire l'attività di

	trattamento/recupero rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Decreto M.A.T.T.M. del 29/01/2007 e la normativa di settore, attesa la tipologia di impianto;
VALUTATO	che il progetto è compatibile con il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali e con il Piano stralcio della gestione integrata dei rifiuti;
VALUTATA	la carente capacità impiantistica per il trattamento dei rifiuti liquidi nel territorio regionale;
TENUTO CONTO	che la C.T.S. con il provvedimento 149/2020, in riferimento "all'aumento di quantità di ritiro rifiuti pari a 350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15)" ha valutato che "- i rifiuti destinati al solo deposito preliminare (D15), non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione; - che, al fine di ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, gli stessi conferiti al deposito preliminare devono essere avviati in impianti autorizzati al trattamento evitando ulteriori passaggi di sola messa in riserva (mero stoccaggio); - che in tal senso il D.lgs. 152/2006, all'Allegato B, alla Parte IV, definisce l'operazione D15 quale "Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14"; talchè si ricava che il rifiuto una volta messo a riserva deve essere avviato al trattamento presso un impianto a ciò autorizzato (operazioni da D1 a D14), senza essere nuovamente sottoposto ad un nuovo stoccaggio non propedeutico al trattamento;" ed ha dato parere negativo;
RITENUTO	di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e, pertanto, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29sexies Parte seconda Titolo III-Bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., al Gestore SEAP Depurazione Acque Srl con sede legale e operativa in Zona Industriale ASI -Via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845, quale unico titolo abilitativo alla gestione delle varie attività da svolgere nel proprio impianto, per come sopra descritte;
VISTA	la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa, effettuata in data 01.12.2020;
VERIFICATO	che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;
RITENUTO	di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali ancorché più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione dei citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;

Per quanto premesso e dalle risultanze degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.

Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29sexies del D.Lgs. n. 152/2006, alla SEAP Depurazione Acque Srl con sede legale e operativa in Zona Industriale ASI -Via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845 relativamente al "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona - Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara." - [Fg. 85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg. 11 particella 1199 in agro del Comune di Favara].

Il presente provvedimento ha la validità temporale di 10 anni ed è rinnovabile, a tal fine 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza il Gestore dovrà presentare apposita istanza di rinnovo. Alla validità temporale si aggiungono ulteriori 2 anni al permanere delle condizioni di cui all'art. 29octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006.

E' fatta salva la facoltà per l'Autorità competente di riesaminare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

## Art. 2

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce approvazione del progetto in premessa elencato, comprensivo dei seguenti elaborati:

- 18.107.03A.0000 Elenco Elaborati
- 18.107.03A.0001 Relazione Tecnica
- 18.107.03A.0002 Relazione di riferimento classificazione terre e rocce da scavo
- 18.107.03A.0003 Proposta PMC
- 18.107.03A.0004 Stralcio PRG in scala 1:200
- 18.107.03A.0005 Layout Impianto - All. 3A
- 18.107.03A.0006 Planimetria Stabilimento (Atmosfera)
- 18.107.03A.0007 Planimetria dello Stabilimento (rete idrica e scarichi)
- 18.107.03A.0008 Planimetria Stabilimento (Rumore)
- 18.107.03A.0009 Planimetria dell'Impianto – All. 3E – Indicazioni Stoccaggio Rifiuti
- 18.107.03A.0010 Valutazione Impatto Acustico
- 18.107.03A.0011 Relazione Geologica- Rev A del 25052019
- 18.107.03A.0012 Sintesi non tecnica
- 18.107.03A.0013 IPPC Scheda A
- 18.107.03A.0014 IPPC Scheda B
- 18.107.03A.0015 IPPC Scheda C
- 18.107.03A.0016 IPPC Scheda D
- 18.107.03A.0017 IPPC Scheda E
- 18.107.03A.0018 IPPC Scheda F
- 18.107.03A.0019 IPPC Scheda G
- 18.107.03A.0020 Schema a blocchi con relativi flussi - All.7.pdf
- 18.107.03A.0021 Piano di Dismissione
- 18.107.03A.0022 Planimetria posizionamento apparecchiature – All. 9
- 18.107.03A.0023 Elenco Apparecchiature
- 18.107.03A.0024 Rendering stato di progetto
- 18.107.03A.0025 Fotoinserimento dell'intervento
- 18.107.03A.0026 Elenco CER
- 18.107.03A.0027 Documentazione fotografica stato di fatto
- 18.107.03A.0028 Mappa catastale
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 100 – Aree di scricco
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 200 – Stoccaggio
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 300 – Stoccaggio rifiuti acidi
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 300 – Trattamento emulsioni oleose
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 300 – Stoccaggio reagenti chimici
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Trattamento chimico fiso BATCH
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Stoccaggio concentrato osmosi
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Preparazione reagenti solidi
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 400 – Disidratazione fanghi
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 500 – Trattamento biologico MBR
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 600 – Accumulo acque
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 700 – Trattamento biologico MBR
- 18.107.03A.0029 Schema di Processo – sez 800 – Evaporazione
- 18.107.03A.0030 Progetto impianto antincendio
- 18.107.03A.0031 Progetto impianto antincendio - Layout
- 18.107.03A.0032 Certificazioni in possesso
- 18.107.03A.0033 Layout Deposito Ossigeno Liquido – All. 20
- 18.107.03A.0033 Relazione Integrazione Impianto Strippaggio Ammoniacca

- 18.107.03A.0034 Relazione Specialistica deposito ossigeno liquido
- 18.107.03A.0037 Planimetria Impianto con Indicazione Aree Stoccaggio Rifiuti
- 18.107.06R.0001 SEAP\_Controdeduzioni\_Cds\_29-05-2019
- 18.107.06R.0002 Controdeduzioni\_Relazione\_Istruttoria
- 18.107.06R.0003 Relazione Tecnica Attività Miscelazione
- 19.012.E08.003 Planimetria\_Aree\_a\_verde-signed - All.10

### **Art. 3**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente Decreto sostituisce, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- 2) Autorizzazione allo scarico (Capo II, del Titolo IV della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- 3) Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14, e dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

### **Art. 4**

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, l'A.R.P.A. Sicilia, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed il rispetto degli obblighi di comunicazione. L'A.R.P.A. Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e l'A.S.P. di Agrigento effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore I.P.P.C..

### **Art. 5**

Il soggetto proponente dovrà, prima dell'avvio dei lavori di adeguamento della Piattaforma I.P.P.C. in argomento, produrre il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al Parere di compatibilità ambientale ed alle prescrizioni di cui al presente provvedimento -ivi compresa la conformità alle prescrizioni dei Pareri endoprocedimentali-, e consegnarlo a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente, all'A.R.P.A. Sicilia, al Libero Consorzio di Agrigento ed a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento, ai fini della verifica di ottemperanza.

### **Art. 6**

Il Gestore dovrà far pervenire con congruo anticipo all'A.R.P.A. Sicilia, al Libero Consorzio di Agrigento, all'A.S.P. di Agrigento, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Il Gestore deve comunicare, con congruo anticipo, all'Autorità competente A.I.A. e agli Organi territoriali, preposti al controllo e alla vigilanza, il fermo impianto per programmata manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria.

### **Art. 7**

Ai sensi dell'art. 29decies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Dipartimento, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al Gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il Gestore non adempia a quanto imposto, l'Autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**Art. 8**

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata a quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 235/GAB del 25.08.2020 con cui si è espresso il Parere di compatibilità ambientale.

**Art. 9**

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge/autorizzazioni/norme tecniche, in premessa citate, al rispetto delle condizioni dettate nel D.A. n. 235/GAB del 25.08.2020, di cui fa parte integrante il Parere C.T.S. n. 149/2020 del 20.05.2020, nonché delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti nel corso della procedura autorizzativa di rilascio A.I.A.:

**Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio “Autorizzazioni”**

Linea	Operazioni	Operazione	Cod IPPC	Ton/die	GG/ anno	Ton/anno
1	Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi e non. Stoccaggio e raggruppamento preliminare e messa in riserva, scambio di rifiuti	D13, D15 R12, R13	5.1 c, d, f - 5.3 - 5.5	850 (lavorazione h 24)	350	297.500 - avviati alla Linea 2
2	Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi e non Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi	D8-D9- D13- D15 R5-R7-R12	5.1 c, d, f - 5.3 - 5.5	850 (lavorazione h 24)	350	297.500

- 1) Le aree dedicate alla gestione delle superiori attività sono quelle riportate negli Elaborati di progetto. Ove a seguito della stesura del progetto esecutivo si rendessero necessarie minime variazioni tecnico-operative per la realizzazione, tali modifiche vanno preventivamente comunicate, e concordate, a/con gli Organi preposti alla vigilanza e al controllo.
- 2) Il Gestore dovrà effettuare la propria attività di gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti -intesa quale raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario-dovrà essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
- 3) Il Gestore è tenuto al rispetto dei valori associati alle B.A.T. di settore con le quali sono state adottate le conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili per gli impianti di trattamento rifiuti.
- 4) Il Gestore, in caso di intervenute nuove B.A.T., è tenuto ad adeguare l'impianto secondo le modalità disposte dall'art. 29octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 5) Il Gestore dovrà verificare l'accettabilità dei rifiuti nella piattaforma prima della loro presa in carico, acquisire il certificato di caratterizzazione dei rifiuti dal produttore in occasione del primo conferimento allo stabilimento -ovvero ad ogni modifica del processo tecnologico che ha prodotto il rifiuto e comunque almeno ogni 12 mesi-, verificare la conformità dei rifiuti in ingresso alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite per legge.
- 6) Ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale deve essere prontamente comunicata all'Autorità Competente e agli Organi di controllo e di vigilanza, entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dall'evento.
- 7) Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate.
- 8) Il Gestore deve assolvere agli obblighi di legge per quanto riguarda l'esecutività delle opere, secondo la legislazione regionale vigente (ad esempio, non esaustivo, deposito calcoli presso Ufficio del Genio Civile, comunicazione inizio lavori ai Comuni, L.C.C. di Agrigento, ASP di Agrigento, etc...).



- 9) L'esercizio della piattaforma deve essere affidato a personale tecnico qualificato aggiornato mediante specifici corsi di formazione in materia di gestione rifiuti, sicurezza, igiene e tutela ambientale avente riscontro in un programmato Piano di Formazione. E' fatto obbligo di rispettare quanto riportato negli Elaborati di progetto approvati, fatto salvo per quanto modificato dalle prescrizioni dettate dagli Enti partecipanti al rilascio del presente provvedimento A.I.A. di autorizzazione.
- 10) La piattaforma dovrà essere dotata, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.
- 11) Il Gestore deve instaurare uno stretto rapporto con il produttore o detentore del rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su standard compatibili con l'impianto.
- 12) Per quanto attiene le fasi di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti, le medesime dovranno essere gestite in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero, ad esempio non esaustivo non dovranno effettuarsi miscele fino all'effettiva verifica analitica del rifiuto introitato. Deve essere evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. Dovranno essere impedita la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 13) Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o miscelazione dei rifiuti avvengano in presenza di personale qualificato e con modalità adeguate.
- 14) Possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo, e comunque non viene in nessun caso operata alcuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari.
- 15) La viabilità interna all'impianto deve essere gestita in modo da minimizzare le emissioni diffuse di polveri. Deve essere previsto un idoneo sistema di pulizia degli spazi con abbattimento delle polveri.
- 16) La conformazione dei rifiuti stoccati deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone qualsiasi commistione e garantendo la stabilità e la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e stoccaggio.
- 17) Le aree destinate allo stoccaggio devono essere adeguatamente protette.
- 18) Intercettare le acque meteoriche che possano entrare in contatto con sversamenti di rifiuti o altre possibili fonti di contaminazione.
- 19) Le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti devono essere opportunamente distinte e distanziate.
- 20) Il Gestore dovrà individuare le aree riservate al transito o alla sosta dei mezzi, le aree riservate agli operatori ed ai pedoni, le vie di circolazione dei mezzi e degli operatori all'interno delle aree di lavoro e apporre relativa segnalazione.
- 21) All'ingresso del sito deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni con indicazione del tipo di impianto, nome e sede del Soggetto responsabile a gestione, numero di telefono a cui chiamare per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 22) Le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione tecnica presentata per il rilascio dell'A.I.A. e per il rilascio del Provvedimento di compatibilità ambientale.
- 23) Gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili.
- 24) Tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 25) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da idoneo sistema di aspirazione localizzato, inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro e disperse in atmosfera tramite camini.
- 26) Devono essere evitate emissioni fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici, che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse
- 27) E' necessario evitare la lavorazione in condizioni meteorologiche difficili.
- 28) I luoghi di lavoro e le strutture di servizio dovranno presentare caratteristiche generali, pavimentazioni e pareti conformi, per le diverse tipologie di utilizzo, alle specifiche tecniche riportate nell'allegato IV al D.Lgs. n. 81/08: i servizi igienici dovranno essere opportunamente disimpegnati dagli ambienti di lavoro; dovrà inoltre essere previsto un adeguato numero di docce per il personale.
- 29) Dovrà garantirsi l'utilizzazione per gli addetti in piattaforma di tutte le precauzioni previste dalla vigente normativa per la tutela della salute e dell'igiene nell'ambiente di lavoro.
- 30) La Ditta non appena l'impianto entrerà a pieno regime dovrà effettuare, entro trenta giorni, la valutazione di impatto acustico, effettuata la quale il Gestore dovrà provvedere a trasmettere i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate e la relativa valutazione.

- 31) Nelle aree di movimentazione dei mezzi dove vi sarà lo stoccaggio dei rifiuti la pavimentazione dovrà essere realizzata a norma e le acque di prima pioggia dovranno essere opportunamente trattate.
- 32) Dovranno essere attuate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ponendo, in particolare, in essere le misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e i pericoli di esplosione connessi all'uso di macchinari ed attrezzature nonché tutti i rischi di carattere generale connessi con le attività lavorative che si andranno a svolgere.
- 33) Il Gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, se non diversamente disposto, a questo Dipartimento, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, una relazione riguardante i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati e smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati riferiti sia ai tipi che ad i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita.
- 34) Il Gestore, per quanto attinente a inquinanti, eventualmente non citati nel parere del D.R.A.–S.T.A. di Agrigento-Caltanissetta dovrà fare riferimento ai limiti di emissione, Parte III Alleg. I Parte V D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
- 35) Il Gestore è tenuto a trasmettere agli Organi di vigilanza e controllo, con un anticipo di almeno 15 giorni, il calendario delle attività di autocontrollo nel quale siano chiaramente specificati i punti e le matrici oggetto di accertamento. Inoltre è invitato a trasmettere, all'inizio di ciascun anno solare, un calendario di massima delle stesse. Il Gestore trasmetterà, entro 90 giorni dall'effettuazione, gli esiti dell'attività di autocontrollo agli Enti destinatari.
- 36) Per ciascuna misura deve essere reso noto, da parte del laboratorio che la effettua, il metodo utilizzato, il valore del parametro analitico e l'incertezza estesa (P95%) del metodo utilizzato per la determinazione. Qualora l'incertezza non fosse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto col limite stabilito. Inoltre, devono essere rese note anche le condizioni dell'impianto durante l'esecuzione del prelievo ed il relativo giudizio di conformità.
- 37) Prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e di controllo, il Gestore dovrà individuare, e comunicare ad A.R.P.A. -Sicilia, i metodi analitici adottati, facendo riferimento a metodi ufficiali (EPA. Standard Methods, UNICHEM, APAT-IRSA-CNR, etc), se diversi rispetto a quanto approvato da A.R.P.A. nel P.M.C.. Eventuali metodi alternativi, o complementari ai metodi ufficiali, devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del corrispondente valore limite stabilito nel provvedimento di autorizzazione. Casi particolari relativi all'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con la Struttura Territoriale A.R.P.A. Sicilia, dandone comunicazione all'Autorità Competente.
- 38) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non devono superare i 180 giorni. In ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di integrità dei contenitori.
- 39) I rifiuti prodotti, compresi gli scarti di lavorazione, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1 -lett. bb), del D. Lgs. 152/06, tenendo separati i rifiuti destinati a recupero da quelli destinati a smaltimento e dovranno essere sottoposti a caratterizzazione. Il Gestore deve dotarsi di apposito kit di emergenza per l'assorbimento di eventuali rilasci nelle aree di pertinenza dello stoccaggio dei rifiuti.
- 40) Devono essere determinati i livelli di rumore preesistenti, in prossimità dei ricettori, tramite misure articolate sul territorio, ai sensi del D.M. Ambiente 16 marzo 1998. In particolare tali misure devono contenere gli elementi descrittivi delle condizioni in cui sono state eseguite (tempo di integrazione, tempo di osservazione, periodo della giornata in cui è avvenuta la misura, andamento temporale del descrittore acustico o storia del rumore).
- 41) Deve essere eseguita una analisi previsionale quantitativa dei livelli sonori generati dalle singole sorgenti di rumore e dall'insieme delle sorgenti che possono essere attivate contemporaneamente, nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante.
- 42) Dovranno essere individuati i ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto, ai fini della valutazione delle immissioni rumorose tramite le seguenti misure in conformità al Decreto 16 marzo 1998: -rumore differenziale per ciascun ricettore individuato in una determinata postazione interna, nelle abitazioni, ed esterna in facciata, sulle ventiquattro ore, relativamente al periodo diurno o notturno interessato o ad entrambe; -frequenza: le verifiche e valutazioni dovranno essere effettuate una prima volta entro i primi tre mesi dall'entrata a pieno regime dell'impianto e successivamente con frequenza triennale.
- 43) Il Gestore, attraverso un tecnico competente, dovrà provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine e comunque ogni volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e trasmettere i risultati al Dipartimento regionale Ambiente – S.T.A.

di Agrigento, all'A.R.P.A. Sicilia, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all'A.S.P. di Agrigento ed ai Comuni di Aragona e Favara.

- 44) Le acque ricadenti sui piazzali/aree, dotate di pavimentazione industriale impermeabile, ove si svolgono attività di trattamento o di stoccaggio, anche temporaneo, devono essere opportunamente convogliate nell'impianto di trattamento previsto in progetto.
- 45) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- 46) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- 47) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- 48) Gli scarichi delle acque reflue devono essere effettuati solo dopo aver completato il processo di trattamento e avendo effettuato i relativi controlli.
- 49) In caso di eventi o situazioni che possano comportare scarichi oltre i limiti tabellari fissati dal gestore consortile, il relativo scarico dovrà cessare ed il Gestore dovrà comunicare l'accaduto al Dip.to reg.le Ambiente-S.T.A. di Agrigento-Caltanissetta, a A.R.P.A. Sicilia, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all'A.S.P. Agrigento ed ai Comuni di Aragona e Favara e all'IRSA.P. e darne comunicazione all'Autorità competente.
- 50) Il Gestore dovrà mettere in atto tutte le precauzioni e le attività necessarie per mantenere perfettamente puliti i piazzali. Sversamenti accidentali di liquidi potenzialmente contaminanti, dovranno essere immediatamente rimossi e si dovrà procedere alla pulizia e/o bonifica del suolo contaminato, evitando che le acque meteoriche dilavanti possano entrare in contatto con il prodotto versato.
- 51) Le reti di convogliamento delle acque meteoriche nonché delle vasche di raccolta di percolato, vanno manutentate e verificata la tenuta stagna delle stesse. Anomalie imprevedute all'impianto di depurazione, o fermi impianto per manutenzioni ordinarie e/o straordinarie programmate, comporteranno lo svuotamento delle vasche di accumulo e smaltite secondo le normative vigenti.
- 52) Il Gestore è tenuto a effettuare controlli analitici degli scarichi (secondo la cadenza prescritta dall'Autorità competente in materia). Le certificazioni inerenti le risultanze di tali analisi devono essere inviate al Dipartimento regionale Ambiente - S.T.A. di Agrigento-Caltanissetta, all'A.R.P.A. Sicilia, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all'ASP di Agrigento ed ai Comuni di Aragona e Favara, dandone comunicazione all'Autorità competente in materia di A.I.A..
- 53) I punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità sullo scarico vanno mantenuti efficienti ed accessibili per il personale addetto ai controlli. Il prelievo dovrà essere effettuato, prima di essere avviate al corpo ricettore, nel pozzetto di ispezione e campionamento previsti nel P.M.C., secondo le frequenze previste e comunque a seguito di rilevanti precipitazioni meteoriche.
- 54) E' vietata, ai sensi dell'art. 101 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.
- 55) La versione "operativa" del P.S.C./P.M.C. dovrà: -ricepire le prescrizioni dettate nel presente parere; -ricepire le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, anche rilasciate da altri Enti, che possano avere refluenze sul P.S.C./P.M.C.; - contenere i limiti di emissione stabiliti dall'autorità competente, come riportati nel provvedimento di autorizzazione; -contenere le frequenze dei controlli da effettuarsi da parte di A.R.P.A. , ai sensi dell'art. 29sexies comma 6, conformi alle disposizioni del piano d'ispezione ambientale definito dall'Autorità competente ex art. 29decies comma 1 bis.
- 56) Il Gestore dovrà prevedere la presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati.
- 57) In caso di anomalia o di guasto dell'impianto produttivo tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente, i Comuni e l'A.R.P.A. devono essere informati entro le otto ore successive all'evento, e possono disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Di ogni situazione incidentale dovrà essere tenuta specifica registrazione con la descrizione dell'evento e delle azioni correttive poste in essere.
- 58) Eventuali modifiche apportate al P.M.C. "operativo" dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità competente in materia di A.I.A. e agli Enti di vigilanza e controllo nelle forme contemplate dalla vigente normativa di settore.
- 59) Restano in capo ai Comuni di Aragona e Favara, nella qualità di oggetto Soggetto Competente ai sensi dell'art. 40 della L.R. n 27/86, l'attività di controllo e gli eventuali ulteriori adempimenti.

60) Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

**A.R.P.A. Sicilia**

- a) Il gestore provvederà ad adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'art 29 decies c.1 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.
- b) Tutte le comunicazioni inerenti le attività di autocontrollo dovranno essere comunicate ad A.R.P.A. Sicilia, UOC Attività produttive area centrale - P1, e agli altri Enti di controllo con almeno 15 giorni di anticipo insieme al calendario in cui verranno dettagliate le matrici e i punti di emissione oggetto di monitoraggio.
- c) Il Gestore provvederà a effettuare l'attività di autocontrollo delle emissioni inquinanti e a eseguire la verifica dei sistemi e impianti secondo i tempi e le modalità riportate nel PMC revisionato che dovrà essere presentato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per l'apposizione di timbro da parte dell'Agenzia e che farà parte integrale del decreto AIA.
- d) I rapporti di prova relativi alle determinazioni analitiche condotte sulle matrici ambientali monitorate dovranno essere trasmesse all' UOC Attività produttive area centrale - P1 dell'Agenzia entro 30 giorni dall'avvenuto campionamento nel caso non comprendano determinazioni più complesse come gli IPA nel qual caso la scadenza cadrà il 60° giorno.
- e) In caso di inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente, il gestore provvederà a darne immediata comunicazione all'UOC Attività produttive area centrale - P1 di A.R.P.A. Sicilia fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla norma vigente.
- f) Il Gestore provvederà a trasmettere, con frequenza annuale, entro la fine del mese di marzo, un report dei dati analitici e gestionali dell'impianto corredato di elaborazioni statistiche dei dati che evidenzino l'andamento temporale dei tenori di inquinanti emessi e le variazioni rispetto agli anni precedenti, si chiede di fornire tali dati anche in formato editabile. Il predetto report deve essere inoltrato all' all'UOC Attività produttive area centrale - P1.
- g) Per quanto riguarda i controlli programmati che verranno svolti da A.R.P.A. , ai sensi dell'art 29 decies c.3 finalizzati alla verifica e controllo di quanto prescritto nell'autorizzazione AIA essendo gli stessi definiti sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema SSPC, sarà cura dell'Agenzia comunicare l'organizzazione dell'ispezione ordinaria entro la fine dell'anno antecedente la stessa. Così facendo il Gestore può provvedere al pagamento degli importi relativi all'ispezione e agli eventuali campionamenti che sono a suo carico le cui somme devono essere calcolate in base al nuovo DPCM n. 58 del 06.03.2017, su approvazione di codesta A.C.
- h) Per quanto concerne le problematiche inerenti le emissioni odorigene si propone che ad attività lavorativa avviata venga attivata una campagna di monitoraggio odori al fine di verificare l'efficacia dei sistemi di contenimento proposti nel nuovo progetto, ciò risulterebbe un'alternativa valida allo studio per la mappatura e caratterizzazione degli odori che la ditta non ha più prodotto.
- i) Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro, D.Lgs 81/2008, a tutti i punti di campionamento presenti nell'impianto, in ottemperanza alle norme tecniche previste per la matrice in esame. In particolare per i punti di prelievo delle Emissioni in atmosfera si farà riferimento a UNI 10169 e UNI EN 13284-1.

**Dip. Ambiente/ST Agrigento/Caltanissetta**

Punti di emissione	Provenienza	Portata in Nmc/h	Potenza termica nominale MW	Inquinante	Sistema di abbattimento/trattamento	Limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	Vasche di trattamento biologico (M1), Sala tecnica trattamento chimico-fisico (M2), Reattori di trattamento chimico-fisico (M3), Aree scarico	50.000	-----	Acidi alogenidrici	F-305- Condotto tipo Venturi scrubber doppio stadio F- 304 - Condotto tipo Venturi Doppio Scrubber con carboni attivi	5
				HC1		5
				Composti solforati I		5
				Composti Azotati'		250
				C.O.V. <sup>3</sup> -TVOC		50- 45 (*)
				S.O.V.* Classe I		20(**)
						5

	rifiuti liquidi (M4), Serbatoi di stoccaggio rifiuti			S.O.V.* Classe II		20
				S.O.V.* Classe III		150
				S.O.V.* Classe IV		300
				S.O.V.* Classe V		600
				Odori <sup>4</sup>		300
E2	Caldaia Termica modulare		2,2	Polveri	Nessuno	5 [3]
				NO <sub>2</sub>		200 [1]
				SO <sub>2</sub>		35 [3]

- (1) Come H<sub>2</sub>S  
(2) Come NH<sub>3</sub>  
(3) Come Carbonio Organico Totale  
(4) Unità Odorimetriche Europee per metro cubo d'aria (ouE/m<sup>3</sup>)  
(\*) valore limite di emissione se il flusso di massa è inferiore a 0,5 kg/h  
(\*\*) valore limite di emissione se il flusso di massa è superiore a 0,5 kg/h

[1] 100 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di gas naturale

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale - §1.3 della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mmi.i- Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

- 1) L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, inquinanti, sostanze osmogene, ecc.) massimizzandone invece la sostenibilità (sostenibilità economica, sostenibilità di processo), in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione Integrata Ambientale, evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili della lavorazioni autorizzate. Per minimizzare le emissioni del camino El il Gestore procederà al prolungamento del suddetto camino all'altezza di mt 35;
- 2) I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano a periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.
- 3) Deve essere previsto un punto di campionamento anche per il punto di emissione E2;
- 4) Qualora il gestore, accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di mal funzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di controllo (Libero Consorzio Comunale di Agrigento e Struttura Territoriale di A.R.P.A. di Agrigento) precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la tempistica di attuazione.
- 5) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione ciclo di lavorazione) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
- 6) I sistemi di abbattimento delle sostanze inquinanti costituiti dal già esistente Condotta di tipo Venturi, un doppio scrubber con carboni attivi e dal nuovo sistema di estrazione e depurazione arie usato come pretrattamento delle arie provenienti dalle aree di scarico, dalla sezione di trattamento chimico-fisico-condizionamento/ispessimento fanghi installato a monte dell'impianto di trattamento esistente (costituito da Condotta di tipo "Venturi" (pre-abbattimento), doppio scrubber per abbattimento con acido solforico e scrubber per abbattimento con soda e ipoclorito di sodio dovranno essere realizzati secondo le norme internazionali UNI-EN.
- 7) I parametri sottoposti a controllo delle emissioni in atmosfera devono essere eseguiti con cadenza semestrale.
- 8) Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti (inclusa la gestione dei mezzi di lavaggio esausti) devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
- 9) L'azienda dovrà tenere apposita documentazione, da esibire a richiesta degli Organi di controllo, attestante il corretto utilizzo (acquisto e smaltimento) delle soluzioni (acide e basi) e dei filtri previsti nella sezioni dell'impianto destinate all'abbattimento dei microinquinanti presenti nelle emissioni,

- secondo le modalità descritte negli elaborati tecnici allegati al progetto.
- 10) Condotti e punti di emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese e/o sistemi di prelievo dotati di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli inquinanti. I dispositivi di campionamento devono essere comunque posizionati nel rispetto della normativa vigente.
  - 11) Il gestore dovrà organizzare le operazioni di gestione rifiuti liquidi presso i punti di conferimento e/o accumulo dell'impianto in modo da limitare al massimo le emissioni odorigene.
  - 12) Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, per un periodo non superiore a mesi tre, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi e andrebbe evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni odorigene.
  - 13) Dovranno essere utilizzati sistemi chiusi in depressione o dotati di apparati di estrazione e convogliamento dei gas ai sistemi di abbattimento delle emissioni, in particolar modo nel caso di trattamento e/o trasferimento di liquidi volatili (incluse le fasi di carico e scarico serbatoi).
  - 14) Tutti gli sfiatatoi devono essere collegati ad appositi sistemi di abbattimento al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, le emissioni dirette in atmosfera.
  - 15) Devono essere previsti sistemi di estrazione opportunamente dimensionati a servizio dell'intero impianto (serbatoi di stoccaggio, reattori e serbatoi di miscelazione/reazione e aree di trattamento) oppure sistemi specifici e localizzati di trattamento per ogni serbatoio e reattore ( ad esempio filtri a carbone attivo per i serbatoi contenenti solventi).
  - 16) Per quanto riguarda le torri di lavaggio dovranno essere garantite le seguenti condizioni:
    - velocità di attraversamento 1m/sec;
    - tempo di controllo > 2 secondi;
    - altezza minima di riempimento >70cm;
    - rapporto fra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2:1.000 (espresso in m<sup>3</sup>/Nm<sup>3</sup>).
  - 17) Deve essere elaborato un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite.
  - 18) Deve essere valutata la possibilità di recupero, nelle varie fasi di processo di HCL, NH<sub>3</sub>, materiali grezzi e solventi.
  - 19) I veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto dovranno garantire il perfetto contenimento dei rifiuti liquidi trasportati ed essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, anche per quanto riguarda eventuali emissioni maleodoranti dovranno essere
  - 20) Nella fase di cantiere per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il gestore dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
  - 21) I sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere mantenuti in efficienza
  - 22) Devono essere realizzati gli interventi delle opere a verde e deve essere presentato un piano di gestione/manutenzione delle stesse opere. Deve essere realizzata una barriera di protezione, tramite piantumazione di alberi ad arbusti lungo il perimetro dell'area di stoccaggio e lungo tutto il perimetro dell'impianto.
  - 23) La ditta dovrà almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti dare comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al S.T. A.R.P.A. di Agrigento ed ai Sindaci di Aragona (AG) e Favara (AG) territorialmente competenti. Dovrà inoltre essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime dello stesso impianto. anticipo, alla STA di AG/CL e, comunicando agli stessi il risultato delle analisi, anche a mezzo elettronico, entro sessanta giorni dalla data di campionamento;
  - 24) Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
  - 25) Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore dell'impianto in accordo con A.R.P.A. Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del Parere della C.T.S. n. 149/2020 per tutte le componenti dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad A.R.P.A., qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.
  - 26) Al fine di confermare l'impatto atmosferico ai ricettori, è necessario che il proponente integri i risultati

ottenuti dal modello di dispersione dell'aria di progetto attraverso una puntuale campagna di monitoraggio ante-operam.

- 27) Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da A.R.P.A. . Nel piano si dovrà prevedere il monitoraggio anche lungo la viabilità di accesso all'impianto relativamente alle componenti atmosfera e rumore. I punti di monitoraggio dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti da aree di ricezione, scarico e stoccaggio rifiuti liquidi, dalle vasche di trattamento biologico e chimico -fisico, dall'area di trattamento dei fanghi e di ogni area interessata da possibili emissioni odorigene sia inferiore a 300 ouE/m<sup>3</sup>.
- 28) Al fine di verificare il rispetto di tale limite il Gestore, entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre un Piano di monitoraggio degli odori che preveda il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse; tale piano dovrà fare riferimento ai metodi di campionamento e analisi previsti dal documento "*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi*", approvato dal Consiglio nazionale SNPA del 3 ottobre 2018 e adottato con delibera n. 38/2018, e dovrà definire in accordo con A.R.P.A. Sicilia, le modalità di esecuzione del campionamento, di analisi dei campioni prelevati e di valutazione dei risultati. Il Piano di monitoraggio dovrà essere approvato da A.R.P.A. Sicilia; il Gestore dovrà relazionare su tali attività di monitoraggio l'Autorità competente al rilascio dell'AIA e questa STA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
- 29) Qualora, a seguito del primo monitoraggio, dovessero registrarsi valori di concentrazione delle sostanze odorigene superiori ai limiti fissati dovrà essere previsto il confinamento delle attività suscettibili di emissioni odorigene, con captazione, convogliamento e trattamento degli effluenti gassosi. Il relativo progetto di adeguamento dovrà essere presentato dal Gestore entro sei mesi dai risultati non conformi e sottoposto alla STA di Agrigento/Caltanissetta per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
- 30) Il Gestore è onerato di redigere conformemente a quanto previsto dalla BAT 12 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 il Piano di Gestione degli odori;
- 31) Il Gestore è onerato di redigere un Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR) conformemente a quanto previsto dalla BAT 14 al punto 6.2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018.
- 32) Per quanto riguarda le attività di monitoraggio delle emissioni si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato da A.R.P.A. Sicilia.
- 33) Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità annuale, agli Organi di controllo (A.R.P.A. Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Agrigento) competenti per territorio ed alla Struttura Territoriale Ambiente di Agrigento/Caltanissetta - U.O.B. 2, in merito agli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
- 34) Il Gestore è tenuto ad annotare, in un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto, i periodi di funzionamento dei dispositivi considerati in emergenza, il quale sarà a disposizione dei competenti Organi di Controllo (Libero Consorzio Comunale e A.R.P.A. Sicilia - S.T. di Agrigento). Per un efficiente funzionamento dei medesimi dispositivi, il Gestore dovrà effettuare regolari manutenzioni, le quali dovranno essere annotate anch'esse nel suddetto registro.
- 35) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa del settore.

#### **Comune di Favara**

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) deposito ai sensi della legge 09/01/1991 n.10;
- 2) Richiesta dei punti fissi di allineamento;
- 3) sul cantiere deve essere esposta una tabella recante gli estremi del permesso di costruire, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori.

#### **Comune di Aragona**

permesso a costruire n. 94 del 28.10.2020 con prescrizioni che si intendono integralmente richiamate;

#### **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento**

Relativamente al solo generatore di calore alimentato a combustibile gassoso:

- 1) L'impianto di adduzione gas deve essere realizzato a regola d'arte e il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere il più breve possibile e all'esterno in conformità al punto 2.3.3 del D.M. 8 novembre 2019;
- 2) Deve essere predisposto idoneo dispositivo esterno intercettazione e di sicurezza del circuito olio;

- 3) Devono comunque essere osservate le misure di sicurezza e prevenzione incendi disposte dalle specifiche normative di riferimento;
- 4) Le opere previste in progetto, dovranno essere eseguite in conformità a quanto rappresentato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri generali di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati grafici e nella relazione descrittiva;
- 5) Per quanto non espressamente descritto e/o prescritto, dovranno essere comunque integralmente attuate le misure di sicurezza contenute nelle seguenti normative:  
attività principale : D.M. 08/11/2019; D.M. 20/12/2012; D.M. 37/08; UNI 11528:2014; etc.;
- 6) A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4, D.P.R.151/11, dovrà essere presentata istanza di sopralluogo, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata della documentazione tecnica elencata nell'allegato 2° del D.M. 7/8/ 2012.

#### **Art. 10**

Il Gestore, prima dell'entrata in esercizio della piattaforma nella configurazione autorizzata con il presente provvedimento, dovrà produrre a questo Ufficio le fidejussioni conformi all'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da Soggetti abilitati a prestare garanzia nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità.

#### **Art. 11**

Il Gestore I.P.P.C. deve classificare i rifiuti decadenti dall'attività di gestione autorizzata ai sensi del punto 1) dell'allegato "D" del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., utilizzando di norma la tipologia 19.xx.xx; fermo restando la possibilità di qualificare rifiuti derivanti da altre attività ausiliarie utilizzando gli appropriati codici EER secondo l'origine degli stessi così come definito nell'allegato D del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii..

Il Gestore I.P.P.C. deve garantire la tracciabilità dei rifiuti sino alla loro destinazione finale nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 188, 188bis, 188ter, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche al fine di consentire l'attività di controllo agli Organi preposti.

#### **Art. 12**

Il Gestore I.P.P.C. è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione, nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli Parte II, Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni urbanistico-edilizie e quelle relative alla esecutività del progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **Art. 13**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art. 86.

#### **Art. 14**

Il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., oltre che per i restanti casi in cui *ope legis* è prevista la revoca.



#### **Art. 15**

L'A.R.P.A Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e i Comuni di Aragona e Favara esamineranno la corretta esecuzione del progetto nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative.

#### **Art. 16**

Il Gestore dell'impianto è onerato di provvedere ai seguenti adempimenti:

- L'A.R.P.A Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e i Comuni di Aragona e Favara delle date di inizio e di fine dei lavori di realizzazione delle opere in progetto;
- Comunicazione alle suddette Amministrazioni della data di inizio dei conferimenti, nella configurazione impiantistica approvata con il presente provvedimento;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto esecutivo;

Ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguamento della Piattaforma I.P.P.C. in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura di compatibilità ambientale. Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il Gestore può far richiesta di proroga della validità del Parere di compatibilità ambientale tramite apposita istanza da inoltrare all'Autorità Unica Ambientale.

#### **Art. 17**

La realizzazione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 151/2011 nonché a quanto previsto dal D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 18**

Si approva il Patto di Integrità tra l'Amministrazione ed il Gestore I.P.P.C., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento, così come stabilito con il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia.

#### **Art. 19**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9. Il presente provvedimento sarà notificato al Gestore ed al Comune di Aragona e Favara, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all'A.R.P.A. Sicilia, all'U.T.G.-Prefettura di Agrigento, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, al Comando Provinciale dei VV.F. di Agrigento, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A. e A.S.P. di Agrigento. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di Soggetti interessati.

#### **Art. 20**

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

L'Istruttore

Francesco Lombardo

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Antonino Rotella

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

IL DIRIGENTE GENERALE

Modifica del D.D.S. n.1549 del 17.12.2020 - Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29sexies del D.Lgs. n. 152/2006, alla SEAP Depurazione Acque S.r.l. con sede legale e operativa in Zona Industriale A.S.I. -Via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845 relativamente al "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di A.S.I. di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara." – [Fg.85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg.11 particella 1199 in agro del Comune di Favara].

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa ai rifiuti;
- VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE;
- VISTA la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il d.lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici";
- VISTA il d.lgs.152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.27bis che norma il "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
- VISTO l'art.27bis del d.lgs.52 del 03.4.2006 che norma il "Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.)";
- VISTO l'art.226, comma 1, del d.lgs.152 del 03.4.2006 con cui si sancisce che "È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi..." e l'allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;
- VISTO il d.lgs.81/08 – "In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il d.lgs.159 del 6.9.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15.11.2012;
- VISTO il d.lgs.46 del 4.3.2014, "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che, fra le altre, ha modificato l'istituto del rinnovo per procedure di A.I.A., disciplinato dall'articolo 1, 2 e 3 del d.lgs.152/2006;

D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- VISTO il d.lgs.50/2016 – “*Codice dei Contratti pubblici*”;
- VISTO il d.lgs.104 del 16.6.2017, attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO il d.lgs.116 del 03.9.2020, attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- VISTO il d.lgs.121 del 03.9.2020, attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;
- VISTO l’art.40 della l.r.27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n.24 che disciplina la “*tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, che approva i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n.9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n.3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 “*Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale*”, che all’art.91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.Inc.A. e all’A.I.A.;
- VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l’art.36 *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n.7 “*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*” ed in particolare l’Art.6 *Conflitto di interessi e obbligo di astensione*;
- VISTO il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*”;
- VISTO il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164*”, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 29 gennaio 2007 “*Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del d.lgs.18 febbraio 2005, n.59*”;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.9.2010 intitolato “*Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24.6.2015 di modifica del D.M. 27.9.2010;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.0022295 GAB del 27.10.2014 recante “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46*”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto

- “Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art.6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27.9.2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005);*
- VISTE le Circolari del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n.4064 del 15.3.2018 e n.1121 del 21.01.2019, aventi per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;*
- VISTO il paragrafo n.3 delle Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art.6 del d.lgs.36/2003;
- VISTO il D.A.176/GAB del 09.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la quale è stato approvato il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente”;*
- VISTO il D.D.G. 92 del 21.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che *“l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”;*
- VISTO il *“Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* approvato con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28.5.2015 n.100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell’11.7.2012;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.10 del 21.4.2017 recante il *“Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;*
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto *“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione”;*
- PRESO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;
- VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- VISTA la Legge Regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, che ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;*
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n.537 recante la *“rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale”* nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il D.D.G.232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 ter e seguenti del d.lgs.152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art.13 comma 3 della l.r.3/2016;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.2805 del 19 giugno 2020 con cui, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
- VISTO il D.D.S. n.1549 del 17.12.2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.) ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art.29sexies del d.lgs.152/2006, alla SEAP Depurazione Acque S.r.l. con sede legale e operativa in Zona Industriale A.S.I.-via Miniera Taccia Caci Pirandello Snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845 relativamente al *“Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di*

*un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di A.S.I. di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.*” – [Fg.85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg.11 particella 1199 in agro del Comune di Favara];

VISTA

la nota 504 del 30.12.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. in data 31.12.2020 al n.53110, con la quale SEAP Depurazione Acque S.r.l. richiede la correzione di taluni errori materiali riscontrati nel citato D.D.S. 1549/2020, ovvero:

*“A pag.10, nella tabella relativa ai Codici CER autorizzati in ingresso nella piattaforma, manca l'inserimento del CER 010310\* (fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307), già presente nell'attuale D.D.S. 617 del 04.6.2019 (V. art.4, pag. 9 DDS 617 del 04.6.2019);*

*A pag.18, nella tabella relativa ai Codici CER autorizzati in ingresso nella piattaforma, è stato erroneamente inserito il CER 130501\* (rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua), mai richiesto dalla Società in quanto trattasi di rifiuto solido;*

*A pag.21, nella tabella riepilogativa delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso nella piattaforma, è stato erroneamente riportato il limite di 2 mg/l per le Sostanze Alogenate e i PCB e i PCT, a differenza di quanto già autorizzato con il D.D.S. 617 del 04/06/2019 (V. art.5 p.to n°33), in cui il limite previsto è di 5mg/kg, così come stabilito a seguito di Tavolo Tecnico del 23 gennaio 2019 tenutosi presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;*

*A pag.25, nella tabella riepilogativa dei rifiuti prodotti nella Piattaforma, manca l'inserimento del CER 161002 (identificativo del concentrato osmotico prodotto), come riportato nella Tabella C10 - Controllo rifiuti prodotti del Piano di Monitoraggio e Controllo (V. pag.77) validato da ARPA Sicilia in sede di riunione per la sua approvazione, tenutasi presso gli uffici della sede di Agrigento di ARPA Sicilia in data 17.12.2020 (..);*

*A pag.34, al punto E1 della tabella inerente i punti di emissione in atmosfera autorizzati, il sistema di abbattimento installato è uno Scrubber Doppio Stadio Acido/Base, ma non a “Carboni Attivi”, come specificato a pag.43 del Piano di Monitoraggio e Controllo validato da ARPA Sicilia in sede di riunione per la sua approvazione, tenutasi presso gli uffici della sede di Agrigento di ARPA Sicilia in data 17/12/2020.”,*

VISTA

la nota prot.2020 del 19.01.2021 con la quale il Servizio 8 del D.R.A.R., in ragione della richiesta della SEAP Depurazione Acque S.r.l. prot.504/2020, ha precisato che:

*con riferimento alle richiamate correzione di pagina 10 e pagina 18, nell'elaborato denominato “18.107.03A.0026 Elenco CER”, caricato nel portale SIVVI dell'ARTA, non risulta essere inserito il citato codice CER 010310\*, risultando incluso il codice CER 130501\*. Sulla richiesta di correzione di pagina 21, invece, in primo luogo v'è da dire che quanto riportato nel D.D.S. 1549/2020 si riferisce al paragrafo “3.4. LINEA 1: Stoccaggio, raggruppamento preliminare (Op. D13, D15) e messa in riserva, scambio di rifiuti (Op. R12, R13)– fasi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,1.7, 1.8” dell'elaborato denominato “18.107.03A.0001 Relazione Tecnica”, caricato nel portale SIVVI dell'ARTA, e in particolare alla tabella di pag.40.*

*Il CER 161002, ritenuto mancante a pag.25, non è inserito nella pagina 191 del già citato elaborato “18.107.03A.0001 Relazione Tecnica”, dalla cui tabella sono state attinte le informazioni inerenti i rifiuti prodotti dall'impianto. Invero, risulta anche essere presente nell'elaborato denominato “Allegato\_3\_-\_PMec\_Ampliamento-signed”, da codesta Ditta caricato nel portale SIVVI dell'ARTA.*

*In merito all'osservazione di pagina 34, la tabella è tratta dal parere reso dalla STA Agrigento/ Caltanissetta con la nota prot.57032 dell'1.10.2020.*

*Che la SEAP Depurazione Acque, nella richiesta di correzione fa riferimento alla precedente A.I.A. - rilasciata con D.D.S. n.617 del 04.6.2019. Sul punto si chiarisce che il provvedimento autorizzatorio citato non si presta ad essere inquadrato quale elaborato dell'istruttoria di modifica sostanziale in parola, essendo la stessa equiparabile al rilascio di nuovo provvedimento e, pertanto, assoggettata e valutata secondo gli elaborati progettuali presentati in uno con l'istanza di P.A.U.R.. Rectius, il D.D.S. 1549/2020 annulla e sostituisce il D.D.S. 617/2019 che perde la sua validità ed efficacia.*

RITENUTO

che al fine di allineare l'A.I.A. di cui al D.D.S. 1549 del 17.12.2020 alle osservazioni sopra evidenziate risultava necessario che:

- la SEAP Depurazione Acque, trasmettesse l'elaborato “18.107.03A.0026 Elenco CER” revisionato con le inclusioni/esclusioni evidenziate;

D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- l'ARPA UOC Attività Produttive Area Centrale, confermasse quanto asserito nel tavolo tecnico tenutosi il 23.01.2019, e trasmesso da questo Servizio con la nota prot.3503 del 25.01.2019, in riferimento ai limiti delle sostanze Alogenate, i PCB e i PCT.;
  - il Dipartimento Ambiente - STA Agrigento/Caltanissetta prendesse atto della tipologia di sistema di abbattimento indicato in progetto e comunicare le proprie determinazioni;
- VISTO il verbale di riunione del 17.12.2020, per l'approvazione del PMC della ditta SEAP Depurazione Acque S.r.l, relativo al progetto di ampliamento degli impianti della stessa Ditta, redatto dalla Direzione UOC Attività Produttive Area Centrale dell'ARPA e trasmesso con la citata nota 504/2020, ed in particolare la pag.76 del PMC laddove si rinviene, tra i rifiuti citati nella tabella C10, che indica i rifiuti prodotti dalla piattaforma, anche il codice EER 161002;
- VISTA la nota 3479 del 21.01.2021 del Dip.Ambiente - STA di Agrigento/Caltanissetta, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n 2512, con la quale viene comunicata la rettifica del parere endoprocedimentale, reso ai sensi dell'art.269 del d.lgs.152/2006, n.57032 del 01.10.2020;
- VISTA la nota 3425 del 25.01.2021 della U.O.C. Attività Produttive Area Centrale dell'ARPA Sicilia, acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.2951, con la quale conferma i contenuti del verbale tecnico tenutosi il 23.01.2019, che stabilisce *il limite per le Sostanze Alogenate e i PCB e i PCT, in 5mg/kg*;
- VISTA la nota 66 del 29.01.2021, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n.3852, con la quale SEAP Depurazione Acque S.r.l. trasmette l'elaborato "Allegato 13 – Elenco C.E.R. – 18.107.03.0026" revisionato, con approvazione del 25.01.2021, dal quale si evince che è incluso il codice EER 010310\* ed escluso il codice 130501\*;
- VERIFICATO che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del presente provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n.7/2019;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e, pertanto, di poter procedere alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D.S.1549/2020, ai sensi dell'art.29sexies Parte seconda Titolo III-Bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., al Gestore SEAP Depurazione Acque S.r.l. con sede legale e operativa in Zona Industriale A.S.I. -via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845, quale unico titolo abilitativo alla gestione delle varie attività da svolgere nel proprio impianto, per come sopra descritte;
- VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali ancorché più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;

Per quanto premesso e dalle risultanze degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge

## DECRETA

### Art.1

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.S. n.1549 del 17.12.2020 rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art.29sexies del d.lgs.152/2006, alla SEAP Depurazione Acque S.r.l. con sede legale e operativa in Zona Industriale A.S.I. -via Miniera Taccia Caci Pirandello snc - 92021 Aragona - P.IVA 02774900845 relativamente al "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale di A.S.I. di Aragona –Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara" – [Fg.85 particella 297 in agro del Comune di Aragona e Fg.11 particella 1199 in agro del Comune di Favara], è modificata secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.

### Art.2

La tabella da pagina 10 a pagina 21 del D.D.S. 1549/2020, avente titolo "Codici CER autorizzati in ingresso alla piattaforma" è sostituita dalla seguente:

EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
010309		fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.10
010310	p	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07
010399		rifiuti non specificati altrimenti
010504		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505	p	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
010506	p	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
010507		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
010508		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
010599		rifiuti non specificati altrimenti
020101		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020108	p	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
020109		rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02.01.08
020199		rifiuti non altrimenti specificati
020201		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204		fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020299		rifiuti non specificati altrimenti
020301		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
020305		fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020399		rifiuti non specificati altrimenti
020403		fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020499		rifiuti non specificati altrimenti
020502		fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020599		rifiuti non specificati altrimenti
020603		fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020699		rifiuti non specificati altrimenti
020705		fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020799		rifiuti non specificati altrimenti
030302		fanghi di recupero dei bagni di macerazione
030305		fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030309		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030399		rifiuti non specificati altrimenti
040104		liquido di concia contenente cromo
040105		liquido di concia non contenente cromo
040106		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040199		rifiuti non specificati altrimenti
040219	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19
040299		rifiuti non specificati altrimenti
050102	p	fanghi da processi di dissalazione
050103	p	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050104	p	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105	p	perdite di olio
050106	p	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050107	p	catrami acidi
050108	p	altri catrami
050109	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050110		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
050111	p	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
050112	p	acidi contenenti oli
050113		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
050114		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050116		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
050199		rifiuti non specificati altrimenti
050601	p	catrami acidi
050603	p	altri catrami
050604		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050699		rifiuti non specificati altrimenti
050701	p	rifiuti contenenti mercurio

EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
050702		rifiuti contenenti zolfo
050799		rifiuti non specificati altrimenti
060101	p	acido solforico ed acido solforoso
060102	p	acido cloridrico
060103	p	acido fluoridrico
060104	p	acido fosforico e fosforoso
060105	p	acido nitrico e acido nitroso
060106	p	altri acidi
060199		rifiuti non specificati altrimenti
060201	p	idrossido di calcio
060203	p	idrossido di ammonio
060204	p	idrossido di sodio e di potassio
060205	p	altre basi
060299		rifiuti non specificati altrimenti
060311	p	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
060313	p	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
060315	p	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
060399		rifiuti non specificati altrimenti
060403	p	rifiuti contenenti arsenico
060404	p	rifiuti contenenti mercurio
060405	p	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060499		rifiuti non specificati altrimenti
060502	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
060602	p	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060603		rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
060699		rifiuti non specificati altrimenti
060703	p	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
060704	p	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
060799		rifiuti non specificati altrimenti
060802	p	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
060899		rifiuti non specificati altrimenti
060902		scorie fosforose
060903	p	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
060904		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
060999		rifiuti non specificati altrimenti
061002	p	rifiuti contenenti sostanze pericolose
061099		rifiuti non specificati altrimenti
061101		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
061199		rifiuti non specificati altrimenti
061301	p	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
061303		nerofumo
061305	p	fuliggine
061399		rifiuti non specificati altrimenti
070101	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070104	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107	p	fondi e residui di reazione, alogenati
070108	p	altri fondi e residui di reazione
070109	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
070199		rifiuti non specificati altrimenti
070201	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070203	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207	p	fondi e residui di reazione, alogenati
070208	p	altri fondi e residui di reazione



EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
070209	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070210	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
070214	p	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070215		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
070216	p	rifiuti contenenti silicone pericoloso
070217		rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
070299		rifiuti non specificati altrimenti
070301	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307	p	fondi e residui di reazione alogenati
070308	p	altri fondi e residui di reazione
070309	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
070399		rifiuti non specificati altrimenti
070401	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407	p	fondi e residui di reazione alogenati
070408	p	altri fondi e residui di reazione
070409	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070410	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070412		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
070499		rifiuti non specificati altrimenti
070501	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507	p	fondi e residui di reazione, alogenati
070508	p	altri fondi e residui di reazione
070509	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070510	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070512		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
070599		rifiuti non specificati altrimenti
070601	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607	p	fondi e residui di reazione, alogenati
070608	p	altri fondi e residui di reazione
070609	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070610	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
070699		rifiuti non specificati altrimenti
070701	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704	p	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070707	p	fondi e residui di reazione, alogenati
070708	p	altri fondi e residui di reazione
070709	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070710	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
070799		rifiuti non specificati altrimenti
080111	p	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
080113	p	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114		fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080115	p	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
080117	p	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
080119	p	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
080199		rifiuti non specificati altrimenti
080202		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080299		rifiuti non specificati altrimenti
080307		fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312	p	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
080314	p	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080316	p	residui di soluzioni chimiche per incisione
080319	p	oli dispersi
080399		rifiuti non specificati altrimenti
080409	p	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
080411	p	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
080413	p	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
080415	p	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
080417	p	olio di resina
080499		rifiuti non specificati altrimenti
080501	p	isocianati di scarto
090101	p	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102	p	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103	p	soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104	p	soluzioni fissative
090105	p	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
090106	p	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
090113	p	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli alla voce 090106
090199		rifiuti non specificati altrimenti
100107		rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100109	p	acido solforico
100118	p	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100119		rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118
100120	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
100122	p	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
100125		rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
100126		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100199		rifiuti non specificati altrimenti
100201		rifiuti del trattamento delle scorie
100208		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
100211	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
100212		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211
100213	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
100214		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli alla voce 100213
100215		altri fanghi e residui di filtrazione
100299		rifiuti non specificati altrimenti
100315	p	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100316		schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
100324		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
100325	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100326		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli alla voce 100325
100327	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100328		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327
100329	p	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
100330		rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329
100399		rifiuti non specificati altrimenti
100402	p	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100403	p	arsenato di calcio
100407	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100409	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100410		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409
100499		rifiuti non specificati altrimenti
100506	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100508	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100509		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508
100510	p	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100511		scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
100599		rifiuti non specificati altrimenti
100602		impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100607	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100609	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100610		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609
100699		rifiuti non specificati altrimenti
100702		impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100705		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100707	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100708		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707
100799		rifiuti non specificati altrimenti
100810	p	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100811		impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
100817	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100818		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli alla voce 100817
100819	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100820		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
100899		rifiuti non specificati altrimenti
100911	p	altri particolari contenenti sostanze pericolose
100912		altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
100913	p	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
100914		leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
100915	p	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
100916		scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
100999		rifiuti non specificati altrimenti
101011	p	altri particolari contenenti sostanze pericolose
101012		altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
101013	p	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
101014		leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
101015	p	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
101016		scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
101099		rifiuti non specificati altrimenti
101113	p	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
101114		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
101116		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
101117	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101118		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli alla voce 101117
101199		rifiuti non specificati altrimenti
101205		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101211	p	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
101212		rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
101299		rifiuti non specificati altrimenti
101304		rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
101307		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101314		rifiuti e fanghi di cemento
101399		rifiuti non specificati altrimenti
101401	p	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
110105	p	acidi di decappaggio
110106	p	acidi non specificati altrimenti
110107	p	basi di decappaggio
110108	p	fanghi di fosfatazione
110109	p	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
110111	p	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110112		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 (2)
110113	p	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
110115	p	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110198	p	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110199		rifiuti non specificati altrimenti
110202	p	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110203		rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110205	p	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
110207	p	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110299		rifiuti non specificati altrimenti
110301	p	rifiuti contenenti cianuro
110302	p	altri rifiuti
110599		rifiuti non specificati altrimenti
120106	p	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107	p	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120108	p	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
120109	p	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120110	p	oli sintetici per macchinari
120114	p	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
120119	p	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120199		rifiuti non specificati altrimenti
120301	p	soluzioni acquose di lavaggio
130101	p	oli per circuiti idraulici contenenti pcb
130104	p	emulsioni clorate
130105	p	emulsioni non clorate
130109	p	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110	p	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111	p	oli sintetici per circuiti idraulici
130112	p	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113	p	altri oli per circuiti idraulici
130204	p	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205	p	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206	p	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207	p	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208	p	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301	p	oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb
130306	p	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
130307	p	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308	p	oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309	p	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310	p	altri oli isolanti e termoconduttori
130401	p	oli di sentina della navigazione interna
130402	p	oli di sentina delle fognature dei moli
130403	p	altri oli di sentina della navigazione
130502	p	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503	p	fanghi da collettori
130506	p	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507	p	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508	p	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130701	p	olio combustibile e carburante diesel
130702	p	petrolio
130703	p	altri carburanti (comprese le miscele)
130801	p	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802	p	altre emulsioni
130899	p	rifiuti non specificati altrimenti
140601	p	clorofluorocarburi, hcf, hfc
140602	p	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603	p	altri solventi e miscele di solventi
140604	p	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605	p	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
160113	p	liquidi per freni
160114	p	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
160199		rifiuti non specificati altrimenti
160303	p	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160305	p	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
160506	p	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507	p	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508	p	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
160606	p	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708	p	rifiuti contenenti olio
160709	p	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160799		rifiuti non specificati altrimenti
160804		catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
160806	p	liquidi esauriti usati come catalizzatori
160901	p	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
160902	p	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
160903	p	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
160904	p	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
161001	p	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
161003	p	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
180106	p	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
190106	p	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
190117	p	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190118		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
190199		rifiuti non specificati altrimenti
190203		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204	p	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205	p	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
190207	p	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
190208	p	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

EER	PERICOLOSO	DESCRIZIONE
190210		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
190211	p	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190299		rifiuti non specificati altrimenti
190304	p	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190305		rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
190404		rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
190603		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190604		digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190605		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190606		digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190699		rifiuti non specificati altrimenti
190702	p	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
190703		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
190801		vaglio
190805		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190807	p	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190808	p	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
190809		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
190810	p	miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua diverse da quelle alla voce 190809
190811	p	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli alla voce 190811
190813	p	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli alla voce 190813
190899		rifiuti non specificati altrimenti
190902		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190906		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190999		rifiuti non specificati altrimenti
191103	p	rifiuti liquidi acquosi
191104	p	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
191105	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
191107	p	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
191199		rifiuti non specificati altrimenti
191303	p	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191304		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
191305	p	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191306		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli alla voce 191305
191307	p	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191308		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307
200113	p	solventi
200114	p	acidi
200115	p	sostanze alcaline
200117	p	prodotti fotochimici
200119	p	pesticidi
200125		oli e grassi commestibili
200126	p	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
200127	p	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200129	p	detergenti contenenti sostanze pericolose
200130		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200199		altre frazioni non specificate altrimenti
200304		fanghi delle fosse settiche
200306		rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

### Art.3

La tabella di pagina 21 del D.D.S. 1549/2020, avente titolo "Caratteristiche dei rifiuti in ingresso alla

D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

piattaforma” è sostituita dalla seguente:

Inquinanti	Ingresso	Unità di misura
COD	Illimitato	mg/l
Metalli pesanti	Illimitato	mg/l
Sostanze alogenate/PCB/PCT	≤ 5	mg/kg
Punto di infiammabilità	> 60	°C

#### Art.4

Il paragrafo da pag.25 a pag.26 del D.D.S. 1549/2020, avente titolo “§ Rifiuti prodotti dalla Piattaforma - Codici CER e quantità” è sostituito dal seguente:

Tipologia	Capacità/anno (ton)
Fanghi disidratati	8.400
Olio separato dal processo di trattamento emulsioni	1.260
Concentrati solidi	4.900
Grigliati e sabbie	840
Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti presso terzi	122.500

EER	Descrizione
08 03 18	toner di stampa esauriti
<b>13 02 05*</b>	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati
<b>13 05 06*</b>	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
<b>15 01 10*</b>	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
<b>15 01 10*</b>	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
<b>15 02 02*</b>	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanza pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202
<b>16 01 07*</b>	filtri olio
16 01 17	metalli ferrosi
<b>16 05 06*</b>	scarti di laboratorio
<b>16 06 01*</b>	batterie al piombo
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
17 04 05	ferro e acciaio
<b>19 02 05*</b>	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
<b>19 02 07*</b>	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
<b>19 03 04*</b>	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
<b>19 03 06*</b>	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
<b>19 08 11*</b>	fango da trattamento biologico disidratato
19 08 12	fango da trattamento biologico disidratato
<b>19 12 11*</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
<b>19 12 11*</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

EER	Descrizione
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli cui alla voce 19 12 11
19.08.01	vaglio
19.08.02	rifiuti all'eliminazione della sabbia
<b>19.08.13*</b>	fango da trattamento chimico-fisico disidratato
19.08.14	fango da trattamento chimico-fisico disidratato

### Art.5

La tabella di pag.34/35 del D.D.S. 1549/2020, riportata sotto il titolo "Dip. Ambiente/ST Agrigento/Caltanissetta" è sostituita dalla seguente:

Punti di emissione	Provenienza	Portata in Nmc/h	Potenza termica nominale MW	Inquinante	Sistema di abbattimento /trattamento	Limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	Vasche di trattamento biologico (M1), Sala tecnica trattamento chimico-fisico (M2), Reattori di trattamento chimico-fisico (M3), Aree scarico rifiuti (M4) Serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi (M5)	50.000	-----	Acidi alogenidrici	F-305- Condotta tipo Venturi	5
				Cloro		20
				Composti solforati <sup>1</sup>		5
				Composti azotati <sup>2</sup>		20
				C.O.V. <sup>3</sup> - TVOC		50- 45 (*)
				S.O.V.* Classe I		20
				S.O.V.* Classe II		5
				S.O.V.* Classe III		20
				S.O.V.* Classe IV		150
				S.O.V.* Classe V		300
				Odori <sup>4</sup>		600
E2	Caldaia Termica modulare		2,2	Polveri	Nessuno	300
				NO <sub>2</sub>		5 [3]
				SO <sub>2</sub>		200 [1]
<p>(1) Come H<sub>2</sub>S  (2) Come NH<sub>3</sub>  (3) Come Carbonio Organico Totale  (4) Unità Odorimetriche Europee per metro cubo d'aria (ouE/m<sup>3</sup>)  (*) valore limite di emissione se il flusso di massa è inferiore a 0,5 kg/h (**) valore limite di emissione se il flusso di massa è superiore a 0,5 kg/h</p>						
<p>[1] 100 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di gas naturale  [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale - §1.3 della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.- Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassosa pari al 3%.</p>						

### Art.6

Di confermare i contenuti e le prescrizioni, salvo quanto modificato con il presente Decreto, del D.D.S. n.1549 del 17.12.2020.

### Art.7

Ai sensi del d.lgs.152/06, l'A.R.P.A. Sicilia, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed il rispetto degli obblighi di comunicazione. L'A.R.P.A. Sicilia, il Libero Consorzio comunale di Agrigento e l'A.S.P. di Agrigento effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo alla SEAP Depurazione Acque S.r.l.

### Art.8



Ai sensi dell'art.29decies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Dipartimento, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al Gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il Gestore non adempia a quanto imposto, l'Autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### **Art.9**

Il Gestore, prima dell'entrata in esercizio della piattaforma nella configurazione autorizzata con il presente provvedimento, dovrà produrre a questo Ufficio le fidejussioni conformi all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02.12.2003, rilasciate da Soggetti abilitati a prestare garanzia nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità.

#### **Art.10**

La SEAP Depurazione Acque S.r.l. è obbligata al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione, nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli Parte II, Titolo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29decies, comma 9 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore e odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies, comma 4, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni urbanistico-edilizie e quelle relative alla esecutività del progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **Art.11**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

#### **Art.12**

Il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., oltre che per i restanti casi in cui *ope legis* è prevista la revoca.

#### **Art.13**

L'A.R.P.A Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e i Comuni di Aragona e Favara esamineranno la corretta esecuzione del progetto, nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative.

#### **Art.14**

Il Gestore dell'impianto è onerato di provvedere ai seguenti adempimenti:

- comunicare all'A.R.P.A Sicilia, al Libero Consorzio comunale di Agrigento e ai Comuni di Aragona e Favara le date di inizio e di fine dei lavori di realizzazione delle opere in progetto;
- comunicare alle suddette Amministrazioni la data di inizio dei conferimenti nella configurazione impiantistica approvata con il presente provvedimento;
- produrre una relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto esecutivo;

Ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguamento della Piattaforma gestita SEAP

D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

dalla Depurazione Acque S.r.l. dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura di compatibilità ambientale. Ai sensi dell'art.25 comma 5 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. il Gestore può far richiesta di proroga della validità del Parere di compatibilità ambientale tramite apposita istanza da inoltrare all'Autorità Unica Ambientale.

#### **Art.15**

La realizzazione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt.3 e 4 del D.P.R. n.151/2011 nonché a quanto previsto dal D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.16**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r.12 agosto 2014, n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015.

#### **Art.17**

Il presente provvedimento sarà notificato al Gestore, ai Comuni di Aragona e Favara, al Libero Consorzio comunale di Agrigento, all'A.R.P.A. Sicilia, all'U.T.G.-Prefettura di Agrigento, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, al Comando Provinciale dei VV.F. di Agrigento, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A. e all'A.S.P. di Agrigento.

#### **Art.18**

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte degli altri Soggetti interessati.

L'Istruttore  
Lombardo

La firma è sostituita con l'indicazione a stampa ex art.3 comma 2 d.lgs 39/1993

Il Dirigente generale  
Foti